

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

262° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 10
2 ^a - Giustizia	» 13
4 ^a - Difesa	» 18
6 ^a - Finanze e tesoro	» 92
7 ^a - Istruzione	» 95
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 101
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 112
10 ^a - Industria	» 119
11 ^a - Lavoro	» 121

Commissioni riunite

10 ^a (Industria) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 3
---	--------

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag. 126
Mafia	» 127

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 133
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 135
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 136
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 139
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 140
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 141

CONVOCAZIONI	Pag. 142
--------------------	----------

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
DE COSMO

*Interviene il sottosegretario per l'industria, commercio e artigianato
De Cinque.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale (1755), approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Strada ed altri e Ferrarini ed altri
(Discussione e approvazione)

Il relatore per la 10^a Commissione, senatore MONTINI, illustra i contenuti del disegno di legge n. 1755, che semplifica i modelli di dichiarazione concernenti taluni adempimenti in materia ambientale gravanti sulle imprese; l'articolo 5 inoltre rende la materia omogenea con la normativa comunitaria; infine il provvedimento tende a valorizzare il ruolo delle camere di commercio, di recente disciplinato da un'apposita legge.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore FONTANA Albino, considera pregevole l'intento di assegnare alle camere di commercio il ruolo di unico centro di riferimento delle dichiarazioni in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica. Vi sono però aspetti problematici di compatibilità col decreto-legge n. 496 del 1993, come convertito in legge nella giornata di ieri: esso inserisce l'ENEA nella struttura dell'Agenzia nazionale per l'ambiente. È perciò auspicabile che il Governo proceda a rettificare le eventuali incongruenze con la normativa vigente.

Si apre la discussione generale, in cui il senatore CITARISTI dichiara di temere che la celerità dell'*iter* possa produrre incongruenze in sede applicativa; anche la frammentazione e dispersione di competenze ministeriali determina notevoli dubbi, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 3: in esso si prevede un accordo di programma che è concluso dal Ministero dell'ambiente con il Ministero dell'industria, nonostante che in tutto l'impianto del provvedimento sia quest'ultimo il soggetto promotore degli accordi di programma. Anche la determinazione degli importi dei diritti di utilizzazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 5 spetta ad un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria e le somme derivanti da tali diritti sono addirittura riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il Gruppo della democrazia cristiana avrebbe preferito disporre di un maggior lasso di tempo per superare queste incongruenze, ma visto che la fine imminente della legislatura impone di decidere con urgenza, annuncia il suo voto favorevole.

La senatrice PROCACCI condivide gran parte delle critiche mosse al testo in discussione nonché quelle relative all'eccessiva premura con la quale si intende varare il provvedimento, non giustificabile con la considerazione dell'imminente conclusione della legislatura. Pur nascendo da esigenze ragionevoli, il disegno di legge in titolo presenta notevoli ambiguità e contraddizioni, soprattutto per la mancata previsione di un rapporto organico con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, recentissimamente istituita. Gli emendamenti da lei sottoscritti tendono a cancellare le più vistose contraddizioni, specialmente per quel che concerne la limitata attenzione rivolta dal legislatore ai problemi dell'informazione, l'eccessivo ampliamento delle competenze attribuite al Ministero dell'industria e le conseguenti carenze nel regime dei controlli.

Il senatore CHERCHI, pur apprezzando i motivi critici emersi nel dibattito, ritiene necessario dare la priorità alle considerazioni che militano a favore dell'approvazione di un provvedimento che reca importanti semplificazioni procedurali a favore del sistema produttivo, rende più incisivo il regime dei controlli e dà attuazione alle norme comunitarie in materia di *audit* ambientale.

Il senatore PAIRE preannuncia il suo voto contrario su un provvedimento che, a suo avviso, incrementa le pastoie burocratiche che trovano la loro origine nelle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, del quale auspica la soppressione.

Il senatore GIOVANELLI osserva che il disegno di legge in discussione, pur presentando alcune incongruenze rispetto al nuovo assetto determinato dalla recente istituzione dell'Agenzia nazionale per l'ambiente, è ispirato a un condivisibile principio di responsabilizzazione delle imprese in materia ambientale, tale da rendere auspicabile l'approvazione del provvedimento, così come trasmesso dalla Camera dei deputati. Le giuste preoccupazioni implicite negli emendamenti della senatrice Procacci potrebbero essere recepite in un ordine del

giorno che impegni il Governo ad armonizzare la normativa in via di approvazione con quella relativa all'Agenzia nazionale per l'ambiente.

Replicando agli intervenuti il sottosegretario DE CINQUE osserva che il disegno di legge nasce da una iniziativa parlamentare ed è ad esso estraneo qualsiasi intendimento volto ad incrementare le competenze di qualche amministrazione a scapito di altre: esso intende varare una sostanziale semplificazione delle procedure riguardanti adempimenti in materia ambientale a favore del sistema delle imprese, senza incidere limitativamente sulla sfera di attribuzione del Ministero dell'ambiente e della neonata Agenzia. Anche gli accordi di programma previsti nel testo non modificano l'attuale assetto delle competenze, nell'ambito del quale il Ministro dell'industria svolge una funzione di raccordo con le imprese attraverso il sistema camerale. Il Governo accoglierà comunque favorevolmente l'invito a razionalizzare il quadro normativo qualora venga presentato l'ordine del giorno preannunciato dal senatore Giovannelli.

Il relatore per la 13ª Commissione FONTANA Albino osserva che le Commissioni riunite hanno affrontato in modo approfondito i temi del disegno di legge in titolo, nonostante la ristrettezza del tempo a disposizione e si dichiara a favore dell'ordine del giorno preannunciato dal senatore Giovannelli. Invita pertanto la senatrice Procacci a ritirare gli emendamenti presentati.

La senatrice PROCACCI, udite le sollecitazioni in merito formulate nel dibattito, si dichiara disponibile a ritirare gli emendamenti presentati, laddove sia effettivamente presentato un ordine del giorno che, riconoscendo la situazione di forza maggiore determinata dall'imminente fine della legislatura, impegni il Governo ad operare la necessaria armonizzazione normativa con le previsioni della legge istitutiva dell'Agenzia nazionale di protezione ambientale.

Il senatore GIOVANELLI presenta il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 1755,

impegna il Governo

ad intervenire sollecitamente al fine di armonizzare la normativa ivi prevista con il resto della legislazione ed in particolare con le previsioni della legge di conversione del decreto-legge n. 496 del 1993, istitutivo dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, valorizzandone appieno le competenze ed il ruolo in materia di controlli, nello spirito di generalizzare e consolidare il principio della responsabilità ecologica delle imprese, in un quadro di funzionalità, semplicità ed efficienza della pubblica amministrazione, titolare del compito di tutela dell'ambiente».

0/1755/1/10ª-13ª

GIOVANELLI, FORCIERI, PROCACCI, MONTINI,
FONTANA Albino, SCIVOLETTO

Il sottosegretario DE CINQUE accoglie, a nome del Governo, l'ordine del giorno testè presentato, che è quindi approvato dalle Commissioni riunite.

Dopo che la senatrice PROCACCI ha ritirato i propri emendamenti, sono approvati, con separate votazioni, i sei articoli che compongono il disegno di legge n. 1755.

Con l'astensione dichiarata dalla senatrice PROCACCI ed il voto contrario dichiarato dal senatore PAIRE, le Commissioni riunite approvano quindi il disegno di legge n. 1755 nel suo complesso, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI

Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di *audit* ambientale (1755), approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Strada ed altri e Ferrarini ed altri

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le seguenti: «Ministro dell'ambiente».

1.1 PROCACCI

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

1.2 PROCACCI

Al comma 2, dopo le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «, su proposta del Ministro dell'ambiente,»

1.3 PROCACCI

Al comma 3, dopo le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «, su proposta del Ministro dell'ambiente».

1.4 PROCACCI

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio» con le seguenti: «all'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 496 del 1993, ed alle strutture tecniche di cui all'articolo 3 dello stesso decreto-legge n. 496 del 1993».

2.1 PROCACCI

Al comma 2, sostituire le parole: «La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura» con le seguenti: «L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 496 del 1993, e le strutture tecniche di cui all'articolo 3 dello stesso decreto-legge n. 496 del 1993».

2.2

PROCACCI

Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le seguenti: «Il Ministro dell'ambiente».

2.3

PROCACCI

Al comma 3, sostituire le parole: «alla camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» con le seguenti: «alle agenzie e strutture tecniche di cui al comma 1».

2.4

PROCACCI

Al comma 4, sostituire le parole da: «sostituisce» fino alla fine del comma, con le seguenti: «contiene tutte le informazioni, i dati, la documentazione, i rapporti di sicurezza e gli allegati tecnici obbligatori ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che si intendono sostituite dal modello di dichiarazione».

2.5

PROCACCI

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «l'Unioncamere» con le seguenti: «le agenzie e le strutture tecniche di cui all'articolo 2, comma 1 della presente legge».

3.1

PROCACCI

Al comma 3, sostituire le parole: «l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) compie» con le seguenti: «le agenzie e le strutture tecniche di cui all'articolo 2, comma 1 della presente legge compiono».

3.2

PROCACCI

Art. 4.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.1

PROCACCI

Al comma 2, sostituire le parole: «e all'Unioncamere» con le seguenti: «, all'agenzia e alle strutture tecniche di cui all'articolo 2, comma 1 della presente legge».

4.2

PROCACCI

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole da: «L'organismo» fino a: «n. 294,» con le seguenti: «L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 496 del 1993».

5.1

PROCACCI

Al comma 2, sostituire le parole da: «riassegnate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «assegnate all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 496 del 1993».

5.2

PROCACCI

Al comma 5, sostituire le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le seguenti: «Ministero dell'ambiente».

5.3

PROCACCI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

195ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
RIVIERA

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Murrara.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico (1795)

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 4ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente RIVIERA la Commissione conviene di formulare un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, recante interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento (1796)

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 7ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente RIVIERA, che propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

Riordino della legislazione in materia portuale (578-652-665-749-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del Governo e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Rognogni ed altri; Fagni ed altri, già approvati dal Senato, con le proposte di legge d'iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri; Lia; Biondi; Caprioli ed altri.

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Il presidente RIVIERA illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo: propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sui profili di competenza della Commissione.

La proposta del relatore viene accolta.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 3, recante disposizioni urgenti per le forze di polizia (1787)
(Esame)

Il relatore SAPORITO illustra il provvedimento in titolo, diretto ad assicurare il principio di pari trattamento tra gli appartenenti delle diverse forze di polizia. Preannuncia, quindi, una serie di emendamenti migliorativi del testo, per la discussione in Assemblea, concernenti in particolare il brevetto di paracadutista, l'elevazione del limite di età per l'ammissione a taluni concorsi e la tutela delle donne appartenenti alla Polizia di Stato nel periodo di gestazione.

Il sottosegretario MURMURA condivide le indicazioni del relatore, annunciando da parte sua una proposta emendativa, per la discussione in Assemblea, inerente gli elicotteristi dei Vigili del fuoco.

Il senatore PONTONE dichiara il suo consenso al provvedimento in esame.

La Commissione, quindi, conferisce al relatore il mandato di riferire in Assemblea a favore della conversione del decreto-legge in titolo, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A 007 0 00, C 01^a, 0060^o)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana è integrato con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 267-B, riguardante provvidenze a favore dei deportati politici, qualora esso pervenga in tempo utile dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 10,30.

196^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ACQUARONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio De Cinque.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE DELIBERANTE

BOLDRINI ed altri. - Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (267-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il presidente ACQUARONE, dopo aver ricordato che il disegno di legge in titolo era stato già approvato dal Senato e che successivamente è stato modificato dalla Camera dei deputati, avverte che la 5^a Commissione ha formulato su tale modificazione un parere favorevole.

La relatrice BARBIERI fa presente che la modifica apportata dalla Camera concerne esclusivamente la copertura finanziaria che viene spostata al triennio 1994-1996. Propone di approvare il disegno di legge nel nuovo testo.

Si esprimono in senso favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, il senatore SAPORITO, il senatore SALVI ed il senatore RIVIERA.

Il sottosegretario DE CINQUE dichiara il parere favorevole del Governo.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'articolo 3 nel testo modificato.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

114ª Seduta*Presidenza del Presidente***RIZ**

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzuconi.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli (1724)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il presidente RIZ comunica che la Commissione bilancio si è espressa ieri, in senso favorevole, sull'emendamento 4.1 presentato dal relatore. Peraltro, stamane è stato presentato dal Governo un ulteriore emendamento, contraddistinto dal numero 4.2, anch'esso tendente a modificare la clausola di copertura finanziaria. Tale proposta di modifica è stata trasmessa alla Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio, che è attualmente riunita. In attesa che la Sottocommissione si pronunci si sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, è ripresa alle ore 9,50.

Poichè nessuno domanda di parlare in sede di discussione generale il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame dell'unico articolo del disegno di legge di conversione e degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge. Comunica altresì che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole in ordine all'emendamento 4.2.

Il relatore VENTURI dichiara di ritirare il proprio emendamento 4.1.

Il sottosegretario MAZZUCONI illustra l'emendamento 4.2, mirante ad incrementare congruamente, fino a 40 miliardi in ragione d'anno, i

fondi destinati agli interventi per assicurare la funzionalità, la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli.

Con il parere favorevole del RELATORE l'emendamento in parola è approvato e la Commissione dà mandato al senatore Venturi di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge - con la modifica proposta dalla Commissione - autorizzandolo, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (1723)

PREIONI e BODO. - Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile (1546)

Proroga dei termini di delega legislativa al Governo per la determinazione della competenza del giudice di pace in materia penale (1636)

DI LEMBO ed altri. - Modifiche all'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace (1682)
(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore PINTO riferisce sui disegni di legge in titolo, proponendo anzitutto di adottare a testo base per l'esame il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 521, sul quale sofferma in particolare la propria attenzione.

Sottolinea in primo luogo come le cause dei ritardi che hanno indotto vari parlamentari ad auspicare il differimento dell'entrata in vigore di parte delle leggi di riforma del processo civile e di istituzione del giudice di pace siano definite dal Governo come meramente tecniche. Dato quindi conto del parere favorevole della Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge n. 1723, rammenta la complessità del procedimento di nomina dei giudici onorari, che ha condotto il Governo a prevedere, in forza dell'articolo 8 del decreto-legge, l'inefficacia di varie disposizioni della legge del 1991 fino al 4 luglio 1994. Al contempo, il Governo, tramite l'articolo 10 del decreto, prospetta la cumulabilità dell'indennità del giudice di pace con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.

Con riferimento, poi, alla delega legislativa per la definizione della competenza penale del giudice di pace fa presente che, all'articolo 7, il limite temporale per il varo delle norme relative è stato portato al 30 giugno di quest'anno. Infine, senza soffermarsi sulla norma transitoria di cui all'articolo 9, conclude l'esposizione delle norme del decreto-legge relative al giudice di pace con la menzione dell'articolo 11, che istituisce corsi di specializzazione professionale di durata non inferiore a 2 mesi.

Richiama poi i disegni di legge n. 1546 - che, in caso di approvazione del disegno di legge di conversione, sarà da intendersi

assorbito - n. 1636, ormai superato nei fatti, e n. 1682, il cui contenuto è stato trasfuso negli emendamenti presentati dal senatore Di Lembo.

Preannuncia poi la presentazione di un emendamento che abbassa ulteriormente, fino a trenta anni, il limite minimo di età per la nomina a giudice di pace, limite già fissato dall'articolo 5 del decreto a quaranta anni contro i cinquanta originariamente previsti dalla legge istitutiva della nuova magistratura.

Ricorda, da ultimo, che nei primi articoli del decreto si differisce fino al 3 luglio 1994 anche l'inizio dell'efficacia delle norme non ancora operanti della riforma del processo civile.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente RIZ avverte che la seduta della Commissione già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15 non avrà più luogo.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 10,15.

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari (1724)

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per consentire la realizzazione degli interventi necessari ad assicurare la funzionalità del nuovo complesso giudiziario sito nel Centro direzionale della città di Napoli, nonché per fronteggiare le esigenze di gestione e manutenzione del predetto complesso e degli altri edifici giudiziari nella stessa città è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a lire 1 miliardo per il 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero;

b) quanto a lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.2

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al relativo onere si provvede, quanto a lire un miliardo per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relati-

vo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

4.1

IL RELATORE

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

93ª Seduta*Presidenza del Presidente*
Vincenza BONO PARRINO*Interviene il Ministro della difesa Fabbri.**La seduta inizia alle ore 10,30.***IN SEDE REFERENTE**

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532), approvato nella X legislatura dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spena ed altri, e successivamente approvato dal Senato. Rinvitato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1º febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione. Nuovamente approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993

LIBERTINI ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212)

CAPPUZZO ed altri. - Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460)

SELLITTI ed altri. - Istituzione del servizio civile nazionale (838)

- **voti regionali nn. 33, 46, 97 e 108, attinenti ai suddetti disegni di legge**
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BONO PARRINO, dato conto dei pareri espressi dalle Commissioni consultate, ricorda che ieri si sono svolte le repliche del relatore e del Governo e propone di assumere come testo base, per l'ulteriore esame dei provvedimenti in titolo, il disegno di legge n. 1532, già approvato dalla Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

I senatori PONTONE, ZAMBERLETTI e CAPPUZZO, nonchè il Ministro FABBRIO, alla luce delle determinazioni assunte ieri dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che ha deciso di

porre all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea i provvedimenti in esame, dichiarano di ritirare i rispettivi emendamenti, annunciandone fin d'ora la ripresentazione in Assemblea.

Il presidente BONO PARRINO dichiara decaduti, per l'assenza del presentatore, gli emendamenti del senatore Boso.

Non essendo stati presentati altri emendamenti, si passa alla votazione degli articoli.

Il senatore BOFFARDI ringrazia la Presidenza della Commissione ed il Ministro della difesa per l'intento costruttivo con cui hanno condotto questa delicata fase dell'esame del provvedimento, ferme restando alcune riserve di carattere generale sul precedente atteggiamento della maggioranza e del Governo. Chiede infine al Ministro se non ritenga opportuno e giuridicamente possibile disciplinare la materia in oggetto con un apposito decreto-legge.

Il senatore PONTONE dichiara di non condividere affatto i giudizi favorevoli sull'andamento dei lavori, poichè si rischia di far approvare una legge inadeguata e approssimativa, sul cui esito pendono peraltro le conseguenze delle eventuali dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, attese per oggi pomeriggio.

Il ministro FABBRI, dopo aver manifestato perplessità di natura costituzionale sulla possibilità di adottare un decreto-legge in materia, esprime apprezzamento per l'equilibrio ed il buon senso che hanno caratterizzato il lavoro della Commissione, la quale non ha frapposto indugi all'ulteriore esame del provvedimento in Aula.

Come preannunciato, il Governo ripresenterà in Assemblea l'emendamento 8.4, nell'auspicio che ci sia il tempo sufficiente per arrivare alla approvazione definitiva della legge.

Il presidente BONO PARRINO dà atto ai membri della Commissione dell'impegno costruttivo manifestato in ogni fase dell'esame dei provvedimenti sulla obiezione di coscienza, grazie al quale si è giunti alla conclusione di un esame delicato e approfondito, senza atteggiamenti ostruzionistici e perdite di tempo, sebbene l'iter del provvedimento sia stato obiettivamente ritardato dalle pause imposte da non brevi e intense sessioni di bilancio.

Col voto contrario del senatore PONTONE, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano - Destra nazionale, vengono separatamente posti ai voti ed approvati gli articoli da 1 a 24 del disegno di legge n. 1532.

La COMMISSIONE dà infine mandato al relatore, presidente Bono Parrino, di riferire oralmente in Assemblea, in applicazione dell'articolo 81, comma 3, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1532, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, con la proposta di assorbimento dei restanti provvedimenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 11.

EMENDAMENTI

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532), approvato nella X legislatura dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spina ed altri, e successivamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1° febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione. Nuovamente approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1

FLORINO, PONTONE, Signorelli, Pozzo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I cittadini che per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, nonché nel diritto all'opposizione e al dissenso, opponendosi alla violenza della armi, in senso assoluto o anche in un determinato contesto politico-ideologico, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate, ne sono dispensati, quando essi attestino solennemente di voler esercitare questo diritto.

2. L'attestazione deve essere fatta per iscritto al Sindaco o a un ministro di una confessione religiosa».

1.2

ZAMBERLETTI, COSSIGA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ciascun cittadino di fronte alla legge gode di pari dignità sociale, senza alcuna distinzione, ed esercita il proprio diritto alla libertà di coscienza nel rispetto del principio sancito dalla Costituzione italiana per cui, se la guerra, quale strumento di offesa, va ripudiata, la difesa della Patria è un sacro dovere.

2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, il cittadino che, dimostrandolo, dichiara per motivi di coscienza di opporsi alla violenza delle armi può chiedere di compiere il dovuto periodo di ferma militare nel ruolo dei servizi dell'Esercito italiano.

3. A tal fine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, intesi gli Stati Maggiori delle tre Armi, le componenti dell'esercito sono suddivise in unità di combattimento ed unità di servizio.

4. Gli obblighi, la disciplina, il trattamento economico, sono identici per tutti gli appartenenti alle due categorie, mentre differenziato ne è l'addestramento, pur mantenendo l'obbligatorietà dell'esercizio fisico individuale e collettivo.

5. L'obietto di coscienza può essere imbarcato su naviglio ed aerei di servizio solamente a domanda, privilegiando i servizi di terra.

6. L'obietto di coscienza, in alternativa al servizio dell'Esercito, può chiedere di adempiere agli obblighi di leva nelle unità di servizio dei corpi o enti militarizzati dello Stato come Polizia di Stato, Corpo delle Guardie Forestali, delle Guardie di Finanza, della Polizia penitenziaria, della Croce Rossa Militare Italiana».

1.3 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che per obbedienza alla coscienza nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione» con le seguenti: «che dichiarano di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, libertà di pensiero e religione».

1.4 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici» con le seguenti: «dalla Costituzione della Repubblica italiana».

1.5 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo le parole: «diritti civili e politici» sopprimere le altre: «opponendosi alla violenza delle armi».

1.6 CAPPUZZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «opponendosi alla violenza» fino a: «agli obblighi di leva» con le seguenti: «sono

contrari all'uso delle armi per motivi religiosi, filosofici o morali, possono essere ammessi a soddisfare gli obblighi di leva».

1.7 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nelle Forze armate» con le seguenti: «nelle unità combattenti dell'Esercito italiano».

1.8 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile» con le seguenti: «devono prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile».

1.9 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile» con le seguenti: «possono adempiere gli obblighi di leva nelle unità dei servizi».

1.10 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in sostituzione del servizio militare» aggiungere le seguenti: «armato, un servizio militare non armato oppure».

1.11 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «un servizio civile diverso per natura e autonomo dal servizio militare» con le seguenti: «un servizio civile che rientra tra quelli istituzionalmente disposti alle attività dello Stato».

1.12 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «diverso per natura e autonomo dal servizio militare ma come questo».

1.13 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.14 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tali servizi, fino all'emanazione della disciplina organica del reclutamento obbligatorio e volontario in attuazione del nuovo modello di difesa nazionale, si svolgono secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge».

1.15 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «Il diritto di obiezione di coscienza», aggiungere le altre: «per motivi non politico-ideologici».

2.2 ZAMBERLETTI, COSSIGA

Al comma 1, sostituire l'alinnea con il seguente: «Non sono ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che:».

2.3 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.4 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «a munizioni».

2.5 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alle armi da guerra».

2.6 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alle armi analoghe a quelle da guerra».

2.7 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alle armi da guerra nazionali o straniere».

2.8 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alle armi da guerra nazionali».

2.9 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «a parti di armi da guerra».

2.10 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «a parti di armi da guerra nazionali o straniere».

2.11 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «a parti di armi da guerra nazionali».

2.12 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla fabbricazione delle armi da guerra».

2.13 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla fabbricazione di oggetti destinati all'armamento di forze armate».

2.14 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla fabbricazione di munizioni».

2.15 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla fabbricazione di gas asfissianti anche a mezzo di rappresentante».

2.16 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla fabbricazione di gas asfissianti».

2.17 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla fabbricazione di gas accecanti anche a mezzo di rappresentanti».

2.18 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla fabbricazione di gas accecanti».

2.19 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla fabbricazione di armi da guerra nazionali anche a mezzo di rappresentante».

2.20 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla fabbricazione di armi da guerra straniera anche a mezzo di rappresentante».

2.21 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla fabbricazione di armi da guerra anche a mezzo di rappresentante».

2.22 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla fabbricazione di materie esplodenti anche a mezzo di rappresentante».

2.23 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla fabbricazione di materie esplodenti».

2.24 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla fabbricazione di armi da sparo diverse da quelle da guerra anche a mezzo di rappresentante».

2.25 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e

integrazioni» con le seguenti: «alla fabbricazione di armi analoghe a quelle da guerra anche a mezzo di rappresentante».

2.26 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla fabbricazione di munizioni anche a mezzo di rappresentante».

2.27 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla importazione di armi da guerra».

2.28 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla importazione di munizioni».

2.29 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla importazione di oggetti destinati all'armamento di forze armate».

2.30 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla importazione di munizioni anche a mezzo di rappresentante».

2.31 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla importazione di munizioni nazionali anche a mezzo di rappresentante».

2.32 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla importazione di materie esplodenti anche a mezzo di rappresentante».

2.33 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla importazione di materie esplodenti».

2.34 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla importazione di gas asfissianti anche a mezzo di rappresentanti».

2.35 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla importazione di gas asfissianti».

2.36 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla importazione di gas accecanti anche a mezzo di rappresentante».

2.37 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla importazione di gas accecanti».

2.38 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e

integrazioni» con le seguenti: «alla importazione di armi da sparo diverse da quelle da guerra anche a mezzo di rappresentante».

2.39 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla importazione di armi da sparo diverse da quelle da guerra».

2.40 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla importazione di armi da guerra anche a mezzo di rappresentante».

2.41 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla importazione di armi da guerra nazionali anche a mezzo di rappresentante».

2.42 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla importazione di armi da guerra straniere anche a mezzo di rappresentante».

2.43 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla importazione di armi analoghe a quelle da guerra anche a mezzo di rappresentante».

2.44 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla importazione delle armi da guerra».

2.45 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla esportazione di munizioni».

2.46 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla esportazione di oggetti destinati all'armamento di forze armate».

2.47 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla esportazione di materie esplodenti anche a mezzo di rappresentante».

2.48 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla esportazione di materie esplodenti».

2.49 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla esportazione di munizioni nazionali anche a mezzo di rappresentante».

2.50 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla esportazione di gas accecanti anche a mezzo di rappresentante».

2.51 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla esportazione di gas accecanti».

2.52 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla esportazione di gas asfissianti anche a mezzo di rappresentante».

2.53 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla esportazione di gas asfissianti».

2.54 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla esportazione di armi da guerra anche a mezzo di rappresentante».

2.55 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla esportazione di armi da guerra nazionali anche a mezzo di rappresentante».

2.56 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla esportazione di armi da guerra straniere anche a mezzo di rappresentante».

2.57 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla esportazione di armi analoghe a quelle da guerra anche a mezzo di rappresentante».

2.58 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e

integrazioni» con le seguenti: «alla esportazione di armi da sparo diverse da quelle da guerra anche a mezzo di rappresentante».

2.59 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla esportazione di armi da sparo diverse da quelle da guerra».

2.60 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «alla esportazione di munizioni anche a mezzo di rappresentante».

2.61 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «al porto di fucili, carabine e moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il caricamento semiautomatico».

2.62 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «al porto di fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia».

2.63 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «al porto di fucili con due o tre canne miste, ad anima liscia o rigata, a caricamento successivo con azione manuale».

2.64 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e

integrazioni» con le seguenti: «al porto di fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale».

2.65 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «al porto di fucili e carabine che impiegano munizioni a percussione anulare».

2.66 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «al porto di pistole a funzionamento semi-automatico».

2.67 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alle armi indicate negli articoli 28 e 30» fino a: «e successive modifiche e integrazioni» con le seguenti: «al porto di rivoltelle a rotazione».

2.68 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

2.69 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «per fucile da caccia».

2.70 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.71 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato» aggiungere le seguenti: «nel Corpo dei Vigili Urbani o di Polizia Municipale».

2.72 Boso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi» con le seguenti: «o per qualunque altro impiego che comporti l'uso, il trasporto, la cura e la detenzione nonchè lo studio e la produzione di ogni genere di arma».

2.73

BOSO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.74

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «definitiva» con le altre: «di 1° grado».

2.75

CAPPUZZO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «siano stati condannati con sentenza definitiva» con le seguenti: «siano inquisiti».

2.75a

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «con sentenza definitiva».

2.76

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.77

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «siano stati condannati con sentenza definitiva» con le seguenti: «siano inquisiti».

2.78

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «definitiva» con le altre: «di 1° grado».

2.79

CAPPUZZO

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «violenza contro persone» aggiungere le seguenti: «o cose».

2.80

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) siano titolari di tessera d'iscrizione ai poligoni di tiro a segno ed a volo».

2.81

Boso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) siano praticanti e tesserati alle federazioni sportive della scherma, del pugilato, del tiro a segno, del tiro con l'arco, del pentathlon moderno, della lotta libera e greco romana o di altre arti marziali».

2.82

Boso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) siano iscritti ad associazioni d'arma e combattentistiche».

2.83

Boso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) siano titolari di brevetti conseguiti attraverso l'istruzione, l'insegnamento, il patrocinio o la supervisione di istruttori delle Forze armate o della Polizia di Stato».

2.84

Boso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) risultino iscritti o comunque facenti parte, secondo rapporti stilati dalle Questure o dai Carabinieri, di gruppi o associazioni di sostenitori sportivi organizzate sotto sigle o insegne inneggianti manifestamente alla violenza».

2.85

Boso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) partecipino a qualsiasi titolo ed attività di progettazione, produzione e commercio di armi o sistemi d'arma o di strumenti di offesa in genere».

2.86

CAPPUZZO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «e) frequentino palestre o società dove si insegna il pugilato».

2.87 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «e) frequentino palestre o società dove si insegnano arti marziali».

2.88 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «e) facciano parte del direttivo di società di pugilato».

2.89 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «e) facciano parte del direttivo di società di arti marziali».

2.90 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «e) facciano da "secondi" in un incontro di pugilato».

2.91 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «e) praticino in forma anche dilettantistica il pugilato».

2.92 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «e) praticino in forma anche dilettantistica arti marziali».

2.93 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «e) facciano da arbitri in un incontro di pugilato».

2.94 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «e) facciamo da arbitri in un incontro di arti marziali».

2.95 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «e) omette senza giusto motivo di presentarsi entro quindici giorni da quello stabilito dall'Ente, organizzazione o corpo cui è stato assegnato».

2.96 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «e) commette gravi mancanze disciplinari o tiene condotta incompatibile con le finalità dell'Ente, organizzazione o corpo cui appartiene».

2.97 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «e) facciamo da assistenti in un incontro di arti marziali».

2.98 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «e) facciamo da assistenti in un incontro di pugilato».

2.99 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «e) facciamo da massaggiatori in un incontro di arti marziali».

2.100 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «e) facciamo da massaggiatori in un incontro di pugilato».

2.101 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Le condanne definitive per i reati di cui alle lettere c) e d) del comma 1, per fatti commessi da un obiettore di coscienza entro il

trentaduesimo anno di età comportano per l'interessato l'obbligo di adempiere al servizio di leva».

2.102

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza l'interessato - superata la visita medica e constatata l'inesistenza delle cause ostative di cui al precedente articolo 2 - è sottoposto al giudizio di un gruppo di analisi, composto da uno psicologo, da un assistente sociale, da un cappellano militare, che si esprima a maggioranza, con parere motivato.

2. Presso ciascun consiglio di leva sono costituiti due o più gruppi di analisi, a seconda delle necessità.

3. A cura del Ministro della difesa viene pubblicato, per uso dei gruppi di analisi, un testo di principi, criteri e metodi da seguire, al fine della uniformità dell'accertamento».

2.0.1

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, e dei termini entro i quali deve essere esercitato».

3.2

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, e dei modi nei quali deve essere esercitato».

3.3

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e che la constatazione della decadenza dal diritto dell'esercizio dell'obiezione di coscienza esclude qualsiasi impugnativa».

3.4

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e che il mancato rispetto dei termini e dei modi per l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza non è elemento sufficiente per qualsiasi impugnativa».

3.5 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mancato rispetto dei termini fa decadere l'interessato dall'esercizio dei propri diritti».

3.6 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mancato rispetto dei modi fa decadere l'interessato dall'esercizio dei propri diritti».

3.7 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I cittadini ammessi ai benefici della presente legge prestano servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile per lo stesso periodo di leva previsto per gli altri cittadini».

3.0.1 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 non intendano accettare l'arruolamento nelle Forze armate devono presentare domanda al competente organo di leva o a un sindaco o a un ministro di culto, entro novanta giorni dall'arruolamento. Fino al momento della sua definizione la chiamata alle armi resta sospesa, semprechè la domanda

medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo.

2. Il sindaco o il ministro di culto, ricevute le domande di cui al precedente comma, le inoltra entro 30 giorni all'ufficio di leva competente.

3. Gli abili e arruolati ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della dichiarazione di non voler essere chiamato nelle Forze armate non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

4.2

ZAMBERLETTI, COSSIGA

Sopprimere il comma 1.

4.3

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «intendano prestare» con le seguenti: «chiedono di prestare».

4.4

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «devono presentare domanda» aggiungere le seguenti: «in carta legale».

4.5

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «devono presentare domanda» aggiungere le seguenti: «in carta libera».

4.6

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al competente organo di leva» con le seguenti: «al proprio distretto militare».

4.7

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni dall'arruolamento», con le altre: «prima della visita di leva».

4.8

CAPPUZZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro centoventi giorni».

4.9 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

4.10 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dall'arruolamento» con le seguenti: «dalla chiamata alle armi del proprio quadrimestre».

4.11 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge» aggiungere le altre: «nonchè l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2».

4.12 CAPPUZZO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «non può essere sottoposta a condizioni e».

4.13 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «espressa menzione dei motivi» con le seguenti: «la motivata indicazione delle ragioni».

4.14 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sostituire le parole: «chiamata alle armi», con le altre: «chiamata alla leva».

4.15 CAPPUZZO

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «sia stata prodotta entro i termini» aggiungere le seguenti: «ed i modi».

4.16 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 2.

4.17 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In base ai documenti attestanti esperienze e titoli di studio o professionali presentati dall'obiettore di coscienza, l'organo cui è affidata la delibazione può decidere circa l'eventuale impiego dell'interessato in base alle necessità di enti del settore pubblico».

4.18 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In base ai documenti attestanti esperienze e titoli di studio o professionali presentati dall'obiettore di coscienza, l'organo cui è affidata la delibazione può decidere circa l'eventuale impiego dell'interessato in base alle necessità di enti del settore privato».

4.19 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «All'atto di presentare la domanda» con le seguenti: «Nella domanda».

4.20 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «ivi compresa» fino a: «del settore privato».

4.21 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sostituire le parole: «designando fino a dieci enti», con le altre: «indicando fino a dieci enti e non meno di cinque».

4.22 CAPPUZZO

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le indicazioni non determinano alcun vincolo nel giudizio dell'organo cui viene affidata la decisione».

4.23 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito di una regione prescelta» con le altre: «nell'ambito massimo di 3 regioni».

4.24 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «corredata da qualsiasi documento» aggiungere le seguenti: «presentato in forma legale e».

4.25 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «corredata da qualsiasi documento» aggiungere le seguenti: «presentato in originale e».

4.26 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «corredata da qualsiasi documento» aggiungere le seguenti: «presentato in copia fotostatica autenticata e».

4.27 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «corredata da qualsiasi documento» aggiungere le seguenti: «presentato in copia fotostatica su carta libera e».

4.28 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 3.

4.29 CAPPUZZO

Sopprimere il comma 3.

4.30 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La dichiarazione di obiezione di coscienza non ha effetto se presentata

durante il periodo di ritardo o di rinvio del servizio militare cui l'interessato abbia avuto titolo».

4.31 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «per i motivi previsti dalla legge».

4.32 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

4.33 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «non pregiudica» con le seguenti: «non consente».

4.34 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono obbligati a prestare servizio civile ai sensi dell'articolo 1, i cittadini di età inferiore od uguale ad anni 30, risultati inidonei alla Leva in sede di visita medica quando la suddetta inidoneità sia col tempo cessata o comunque non abbia impedito di fatto il verificarsi dei seguenti avvenimenti:

- a) la conclusione degli studi universitari;
- b) la pratica di sport a livello agonistico o comunque condizionata alla presentazione di un certificato attestante la sana e robusta costituzione fisica dell'individuo;
- c) il praticare lavori o professioni manifestamente incompatibili o in contrasto, previo controllo medico, con lo stato d'inidoneità psico-fisica accertato dalla visita di leva.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli esonerati per eccedenza il fabbisogno numerico dei contingenti di leva.

L'obbligo previsto dal presente comma non si estende ai cittadini di sesso maschile che alla data d'entrata in vigore della presente legge risultino coniugati o comunque con prole a carico.

4.35 Boso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono obbligati a prestare servizio civile, ai sensi dell'articolo 1, anche i cittadini di sesso femminile, fatta eccezione per coloro che entro il trentesimo anno di età risultino coniugate o con prole».

4.36

Boso

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per l'esame delle domande è istituito il Consiglio nazionale per l'obiezione di coscienza. Il Consiglio nazionale è composto da un magistrato della magistratura ordinaria che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Dipartimento del servizio civile nazionale e da un sostituto avvocato generale dello Stato.

2. Il Consiglio nazionale, compiuti gli accertamenti relativi alle motivazioni di cui all'articolo 1 ed alle cause ostative di cui all'articolo 2, trasmette al Ministero della difesa le proprie determinazioni circa l'accoglimento della domanda.

3. Il Consiglio nazionale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio o dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Consiglio nazionale ha sede presso il Ministero della difesa.

5. Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non più di una volta.

4.0.1

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 1.

5.2

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Il Ministero della difesa sottopone al vaglio di una apposita Commissione il cittadino che ha dichiarato di essere obiettore di coscienza.

1-bis. La Commissione è composta da un magistrato, con almeno dieci anni di anzianità di servizio, designato dal Presidente delle rispettive Corti d'appello, da un professore di ruolo di disciplina morale, da un esperto in psicologia.

1-ter. La Commissione raccoglie e valuta tutti gli elementi utili ad accettare la consistenza della validità delle ragioni addotte dalle richiedenti.

1-quater. La Commissione decide nel termine massimo di sei mesi dalla presentazione della domanda».

5.3 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'apposita Commissione costituita presso ciascun distretto militare esamina l'esistenza o l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, e trasmette gli atti al Ministro della difesa che entro tre mesi dal ricevimento della documentazione decreta o meno l'accoglimento della domanda con motivato dispositivo».

5.4 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «il Ministro della difesa» con le seguenti: «L'apposita Commissione costituita presso ciascun distretto militare».

5.5 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «sulla base» fino a: «di cui all'articolo 2» con le seguenti: «sentito il parere del consiglio nazionale per l'obiezione di coscienza».

5.6 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sostituire le parole: «Consigli di leva», con le altre: «Uffici di leva».

5.7 CAPPUZZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda», con le seguenti: «entro tre mesi dal ricevimento degli atti».

5.8 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 2.

5.9 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere i commi 3 e 4.

5.10 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, sopprimere le parole: «Fino alla pronuncia definitiva la chiamata alle armi resta sospesa».

5.11 CAPPUZZO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «alla giustizia ordinaria», con le seguenti: «al tribunale amministrativo territorialmente competente».

5.12 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 414 del codice di procedura civile in merito al fatto che nel ricorso debbono essere precisamente indicati i documenti offerti in comunicazione».

5.13 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo con le seguenti: «all'articolo 414 del codice di procedura civile in merito al fatto che nella domanda con cui si propone il ricorso deve essere determinato l'oggetto della domanda stessa».

5.14 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 414 del codice di procedura civile in merito al fatto che nella domanda con la quale si propone il ricorso deve essere indicato il nome del giudice».

5.15 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 414 del codice di procedura civile in merito al fatto che nella domanda con cui si propone ricorso deve essere indicato il nome ed il cognome del ricorrente».

5.16 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 414 del codice di procedura civile in merito al fatto che nella domanda in cui si propone il ricorso al posto della residenza può essere indicato il domicilio eletto dal ricorrente».

5.17 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 414 del codice di procedura civile in merito al fatto che nella domanda con cui si propone ricorso deve essere indicata la residenza del convenuto».

5.18 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 414 del codice di procedura civile in merito al fatto che nella domanda con cui si propone ricorso deve essere indicato il nome ed il cognome del convenuto».

5.19 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 414 del codice di procedura civile in merito al fatto che nella domanda con cui si propone ricorso deve essere indicata la residenza del ricorrente».

5.20 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 414 del codice di procedura civile in merito al fatto che nella domanda con cui si propone ricorso deve essere compresa l'esposizione dei fatti sui quali si fonda la domanda stessa».

5.21 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 414 del codice di procedura civile in merito al fatto che nel ricorso debbono essere indicate le conclusioni relative alla domanda».

5.22 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 414 del codice di procedura civile in merito al fatto che nella domanda con cui si propone ricorso deve essere indicata la dimora del convenuto quando non sia nota la residenza».

5.23 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 414 del codice di procedura civile in merito al fatto che nella domanda con cui si propone ricorso debbono essere contenuti gli elementi di diritto sui quali si ponga la domanda».

5.24 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 414 del codice di procedura civile in merito al fatto che nella domanda con cui si propone ricorso debbono essere indicati specificatamente i mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi».

5.25 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 415 del codice di procedura civile in merito al fatto che il ricorso si depositi nella

cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati».

5.26

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 415 del codice di procedura civile in merito al fatto che il giudice entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione».

5.27

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 415 del codice di procedura civile in merito al fatto che tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termin e non inferiore di trenta giorni».

5.27a

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 415 del codice di procedura civile in merito al fatto che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto salvo quanto disposto dall'articolo 417».

5.28

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 415 del codice di procedura civile in merito al fatto che tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni».

5.29

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 415 del codice di procedura civile in merito al fatto che la costituzione del convenuto si effettuata mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva».

5.30

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 415 del codice di procedura civile in merito al fatto che all'udienza di discussione le parti sono tenute a comparire personalmente».

5.31 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 416 del codice di procedura civile in merito al fatto che nella memoria difensiva presentata dal convenuto che si costituisce devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale».

5.32 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 416 del codice di procedura civile in merito al fatto che il convenuto, nella memoria difensiva, deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda».

5.33 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 416 del codice di procedura civile in merito al fatto che il convenuto nella memoria difensiva deve proporre, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi».

5.34 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 416 del codice di procedura civile in merito al fatto che il convenuto, costituendosi, può eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito».

5.35 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 420 del codice di procedura civile in merito al fatto che nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti».

5.36 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 416 del codice di procedura civile in merito al fatto che il convenuto nella sua memoria difensiva deve proporre tutte le proprie difese in fatto e in diritto».

5.36a

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 416 del codice di procedura civile in merito al fatto che il convenuto, costituendosi deve dichiarare la residenza».

5.36b

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 416 del codice di procedura civile in merito al fatto che il convenuto, costituendosi, nella memoria difensiva deve proporre, a pena di decadenza, le eccezioni procedurali».

5.36c

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 416 del codice di procedura civile in merito al fatto che il convenuto, costituendosi, nella memoria difensiva deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio».

5.37

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 416 del codice di procedura civile in merito al fatto che il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza».

5.38

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 417 del codice di procedura civile in merito al fatto che la parte che sta in giudizio personalmente può proporre domanda anche verbalmente al pretore che ne fa redigere processo verbale».

5.39

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 416 del codice di procedura civile in merito al fatto che alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria notificato dalla Cancelleria».

5.40 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 419 del codice di procedura civile in merito al fatto che per l'integrazione necessaria del contraddittorio l'intervento del terzo, ai sensi dell'articolo 105, non può aver luogo oltre il termine prestabilito per la costituzione del convenuto».

5.41 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 420 del codice di procedura civile in merito al fatto che la mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, nell'udienza di discussione della causa costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione».

5.42 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 416 del codice di procedura civile in merito al fatto che il convenuto nella memoria difensiva deve indicare specificatamente i documenti che contestualmente deposita».

5.43 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 420 del codice di procedura civile in merito al fatto che le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa».

5.44 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 420 del codice di

procedura civile in merito al fatto che, quando le parti si fanno rappresentare da un procuratore generale o speciale, la procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata».

5.45

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 420 del codice di procedura civile in merito al fatto che il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo quando sorgano questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza».

5.46

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 420 del codice di procedura civile in merito al fatto che nella udienza di discussione il giudice ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti».

5.47

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 420 del codice di procedura civile in merito al fatto che il giudice, quando non sia possibile esaminare subito i mezzi di prova successivamente proposti dalle parti fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima».

5.48

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 420 del codice di procedura civile in merito al fatto che l'assunzione delle prove, quando non esaurita nella stessa udienza, oppure in caso di necessità, ha luogo in altra udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi».

5.49

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 421 del codice di

procedura civile in merito al fatto che il giudice, indicando alle parti irregolarità che possono essere sanate di atti o documenti, assegna alle stesse un termine per provvedersi, salvo gli eventuali diritti quesiti».

5.50 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 421 del codice di procedura civile in merito al fatto che il giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova».

5.51 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 421 del codice di procedura civile in merito al fatto che il giudice può in qualsiasi momento richiedere d'ufficio informazioni ed osservazioni che ritenga necessarie ai fini della causa».

5.52 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 420 del codice di procedura civile in merito al fatto che l'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza».

5.53 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 420 del codice di procedura civile in merito al fatto che al giudice spetta di ammettere, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti in corso di causa dalla controparte e provvedere alla loro assunzione».

5.54 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 420 del codice di procedura civile in merito al fatto che il giudice, ove ricorrano giusti motivi, conceda alle parti un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in Cancelleria di note difensive».

5.55 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «agli articoli» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «all'articolo 420 del codice di procedura civile in merito al fatto che nel caso in cui, in corso di causa, siano ammessi nuovi mezzi di prova, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione a quelli ammessi».

5.56 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 4.

5.57 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 1.

6.2 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «nelle unità militari di servizio».

6.3 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «ma non».

6.4 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e amministrativi» con le seguenti: «ma non amministrativi».

6.5 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «specificatamente riferite al servizio e agli impieghi militari eventualmente loro spettanti» con la seguente: «accessorie».

6.6 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 2.

6.7 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sostituire le parole: «del settore pubblico» con le seguenti: «del settore parastatale».

6.8 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sostituire le parole: «è valido altresì, a tutti gli effetti,» con le seguenti: «è valutato al 50 per cento».

6.9 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sostituire le parole: «e per» con le seguenti: «ma non per».

6.10 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sostituire le parole: «è valido altresì, a tutti gli effetti,» con le seguenti: «non è valido».

6.11 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 3.

6.12 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «statali».

6.13 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio» con le seguenti: «nei pubblici concorsi è valutato con la metà del punteggio».

6.14 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, la parola: «parastatali».

6.15 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «a tutti gli effetti».

6.16 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «a tutti gli effetti» con le seguenti: «al 50 per cento».

6.17 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 4.

6.18 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. L'obiettore di coscienza conserva comunque il diritto ad ottenere dall'ente presso il quale presta servizio un permesso ad assentarsi per partecipare a pubblici concorsi o esami universitari, purchè la relativa domanda sia accompagnata da idonei documenti di prova».

6.19 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Agli obiettori di coscienza che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza o della somma equivalente se la licenza è fruita in località diverse».

6.20 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Per coloro che prestino servizio in località distanti oltre 200 fino a 1.000 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede ed il comune di residenza sia oltre le tre ore e sino a sedici ore, il limite massimo previsto per permessi brevi dalla normativa vigente è elevato a venti giorni; oltre i suddetti termini il limite massimo è elevato a 25 giorni».

6.21

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Soddisfatte le esigenze operative ed addestrative possono inoltre essere concesse a coloro che prestino servizio civile, in coincidenza con il fine settimana o con le festività, licenze brevi non superiori a trentasei ore».

6.22

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Fermi restando i limiti di età previsti dal primo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed il requisito del superamento del numero di esami indicato dal terzo comma del citato articolo 19, per coloro che frequentano corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, è elevato a tre anni il periodo di tempo oltre la durata legale del corso di laurea per il quale può essere concesso il ritardo per la prestazione del servizio civile».

6.0.1

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori all'arruolamento nelle Forze armate vengono inseriti in

apposite liste; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare».

7.2 ZAMBERLETTI, COSSIGA

Sopprimere il comma 1.

7.3 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sostituire le parole: «nella lista» con le seguenti: «nei ruoli».

7.4 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sopprimere la parola: «nazionale».

7.5 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 3, sostituire le parole: «tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie» con le seguenti: «l'inserimento è annotato nelle liste originali».

7.6 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «dell'aria».

7.7 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 2.

7.8 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sostituire le parole: «la lista» con le seguenti: «il ruolo».

7.9 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sostituire le parole: «prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio» con le seguenti: «prevede un unico contingente annuo per la chiamata in servizio».

7.10 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sostituire le parole: «prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio» con le seguenti: «è ripartito nei normali contingenti per la chiamata alle armi».

7.11 FLORINO, PONTONE, Signorelli, Pozzo

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1 FLORINO, PONTONE, Signorelli, Pozzo

Sopprimere il comma 1.

8.2 FLORINO, PONTONE, Signorelli, Pozzo

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «che costituisce una direzione generale con adeguato numero di divisioni e sezioni».

8.3 FLORINO, PONTONE, Signorelli, Pozzo

All'emendamento 8.4, al comma 1-quater, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis. il Ministero della difesa fra tutti i richiedenti per il servizio civile sull'obiezione di coscienza è obbligato a inviare in forza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco quelle persone che ne abbiano l'idoneità fisica in categoria A1 e non meno di 15.000 unità per ogni contingente di chiamata alle armi;

b-ter. le stipule delle convenzioni devono essere effettuate con quelle associazioni a livello nazionale che siano state registrate non meno di 5 anni prima dell'entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento per le convenzioni stesse deve essere deliberato sotto propria voce;

b-quater. ogni 180 giorni le amministrazioni delle associazioni convenzionate devono inoltrare un bilancio di uscita dei programmi effettuati da porre in visione con visto deliberatorio della Corte dei conti.

8.4/1 Boso

All'emendamento 8.4, al comma 1-quinquies, dopo le parole: «Dipartimento degli Affari sociali,» aggiungere le seguenti: «il Ministro per la protezione Civile».

8.4/2 Boso

All'emendamento 8.4, al comma 1-sexies, dopo le parole: «nel piano d'impiego» aggiungere i seguenti periodi: «I responsabili degli enti convenzionati dovranno presentare relazioni entro giorni 60 di fatti o di cose non fatte che siano interessate da interrogazioni parlamentari. In osservanza di piani o programmi non ultimati o non realizzati non daranno più diritto ad eventuali convenzioni».

8.4/3 Boso

All'articolo 8, dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

1-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali di concerto con i Ministri della protezione civile, degli affari esteri, del tesoro, della sanità e dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, è approvato il programma annuale d'impiego dei giovani ammessi al servizio civile sostitutivo.

1-ter. Il Dipartimento per gli affari sociali di concerto con le Amministrazioni statali e sentite le amministrazioni regionali e locali interessate, approva i piani particolareggiati conformi al programma annuale d'impegno, prima della stipula delle convenzioni con i singoli enti, con il procedimento di cui al successivo comma 2, lettera a).

1-quater. Il programma d'impiego ed i piani particolareggiati dovranno contenere previsioni puntuali intese a garantire:

a) l'utilità pubblica del servizio, in particolare nei settori dell'ambiente, della protezione civile, della sanità, dell'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap, della protezione dei beni culturali, della cooperazione allo sviluppo;

b) la parità di trattamento dei giovani nel servizio militare di leva e nel servizio civile, nonché nei diversi settori di attività di quest'ultimo.

Il programma deve altresì contenere le direttive per la stipula delle convenzioni.

1-quinquies. Al fine di assicurare la parità di trattamento e di vigilare sull'osservanza delle norme, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dei giovani, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento degli affari sociali, un'apposita Commissione con compiti di controllo, esercitabili anche con le modalità di cui al successivo comma 2, lettera d).

La Commissione è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede e da due magistrati ordinari, tutti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

1-sexies. Il Ministro per gli affari sociali presenta annualmente al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati un rapporto sull'attività svolta dagli enti convenzionati e sui risultati ottenuti, valutandone in particolare la rispondenza alle previsioni contenute nel piano d'impiego.

1-septies. Entro 5 mesi della pubblicazione della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali di concerto con il Ministro della difesa, disciplina con proprio decreto le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8.4

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

8.5

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sostituire l'alineia con il seguente:

«2. Il Ministero della difesa dovrà:».

8.6 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

8.7 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

8.8 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ovvero al Dipartimento della protezione civile o» sopprimere le altre: «, con il loro consenso,».

8.9 ZAMBERLETTI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «o con il loro consenso».

8.10 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio» con le seguenti: «ed una programmazione annuale per corrispondere adeguatamente alle necessità sociali cui deve provvedere il servizio».

8.11 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sentite le regioni e le province autonome» con le seguenti: «sentite individualmente le regioni e le province autonome».

8.12 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «dei bisogni» aggiungere le seguenti: «della collettività nazionale».

8.13 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Alla fine del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente periodo: «in deroga a quanto stabilito dal successivo articolo 9, comma 4, della presente legge, la durata complessiva del servizio prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è pari a quella del servizio militare di leva».

8.14 ZAMBERLETTI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

8.15 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: «esclusivamente».

8.16 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «inclusi in appositi albi» con le seguenti: «iscritti a domanda in appositi albi».

8.17 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «i distretti militari regionali» con le seguenti: «la prefettura della provincia capoluogo di regione».

8.18 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «tutela e incremento del patrimonio forestale» con le seguenti: «tutela del patrimonio forestale anche con interventi diretti nel caso di incendi».

8.19 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «in attività di assistenza» aggiungere le seguenti: «presso enti ospedalieri».

8.20 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «in attività di assistenza» aggiungere le seguenti: «presso case di cura anche private».

8.21 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «in attività di assistenza» aggiungere le seguenti: «anche domiciliare degli anziani».

8.22 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «cura e riabilitazione» aggiungere le seguenti: «dei bambini disadattati».

8.23 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «cura e riabilitazione» aggiungere le seguenti: «dei tossicodipendenti».

8.24 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «cura e riabilitazione» aggiungere le seguenti: «degli handicappati».

8.25 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «cura e riabilitazione» aggiungere le seguenti: «degli affetti dalla sindrome di Down».

8.26 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «reinserimento sociale» aggiungere le seguenti: «delle persone traviate dalla prostituzione».

8.27 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «reinserimento sociale» aggiungere le seguenti: «delle persone dimesse dal carcere».

8.28 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «educazione» aggiungere le seguenti: «della terza età».

8.29 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «cooperazione allo sviluppo» aggiungere le seguenti: «del disinquinamento ambientale».

8.30 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «cooperazione allo sviluppo» aggiungere le seguenti: «delle zone sottosviluppate del paese».

8.31 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «difesa ecologica» aggiungere le seguenti: «con diretta partecipazione ad opere di disinquinamento».

8.32 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «difesa ecologica» aggiungere le seguenti: «anche con partecipazione attiva alle funzioni di operatori ecologici».

8.33 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «artistico e ambientale» aggiungere le seguenti: «con diretti poteri di intervento».

8.34 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

8.35 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio».

8.36 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «appositi corsi generali di preparazione al servizio civile» con le seguenti: «specifici corsi di preparazione al tipo di servizio civile prescelto».

8.37 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio» con le seguenti: «debbono partecipare gli obiettori ammessi al servizio».

8.38 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «e l'addestramento degli obiettori» aggiungere le seguenti: «secondo i settori di impiego».

8.39 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

8.40 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «la consistenza e le modalità della prestazione» con le seguenti: «le modalità ed il rendimento della prestazione».

8.41 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «ed il rispetto delle convenzioni» con le seguenti: «e la piena applicazione delle convenzioni».

8.42 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del» con le seguenti: «sulla base di informative che rendono opportuna la verifica secondo quanto disposto dal».

8.43 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «che impieghino più di cento obiettori in servizio» con le seguenti: «che impieghino gli obiettori».

8.44 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «e dei progetti di impiego» aggiungere le seguenti: «predisposti dalle regioni e dagli enti interessati».

8.45 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

8.46 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «di sperimentazione di difesa civile» con le seguenti: «di sperimentazione di protezione civile».

8.47 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «di difesa civile non armata e non violenza» con le seguenti: «di protezione civile e di tutela del patrimonio forestale».

8.48 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta» con le seguenti: «di protezione civile e di salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale».

8.49 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «di difesa civile non armata e non violenta» con le seguenti: «di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale».

8.50 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «di difesa civile» aggiungere le seguenti: «ed ecologica».

8.51 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

8.52 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «in caso di pubblica calamità» aggiungere le seguenti: «formalmente dichiarata».

8.53 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «in caso di pubblica calamità» aggiungere le seguenti: «indipendentemente dal tipo di servizio prestato in precedenza».

8.54 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «attività addestrative» aggiungere le seguenti: «almeno ogni biennio».

8.55 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «attività addestrative» aggiungere le seguenti: «in relazione all'efficienza dei servizi della protezione civile».

8.56 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

8.57 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «il regolamento generale di disciplina» con le seguenti: «il regolamento di disciplina, anche in relazione alle più ricorrenti attività sostitutive».

8.58 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

8.59 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono equiparati alle organizzazioni private di cui alla lettera b) del comma 2 i coltivatori diretti e le loro organizzazioni quando gli obiettori vengano impiegati per lavori agricoli attinenti alla tutela dell'ambiente».

8.60 FERRARI Karl, RUBNER, BALDINI, PERIN,
MONTINI, CITARISTI, PIERANI, BERNINI

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 1.

9.2 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 2.

9.3 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sostituire le parole: «tre mesi», con le altre: «un anno».

9.4 CAPPUZZO

Sopprimere il comma 3.

9.5 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'assegnazione degli obiettori di coscienza deve avvenire:

c) secondo il seguente ordine di priorità: amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti e organizzazioni private;

b) tenendo conto delle esigenze da soddisfare rappresentate dalle amministrazioni, enti e organizzazioni di cui alla lettera a), realizzando una equilibrata distribuzione sul territorio nazionale e tenendo possibilmente conto dell'area vocazionale, del settore d'impiego e della regione di appartenenza.

9.6 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 4.

9.7 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il servizio civile comprende un periodo di formazione e addestramento della durata complessiva di tre mesi e uno di attività operativa, di durata pari a quella del servizio militare di leva. Il periodo di formazione e addestramento sarà svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa, a cura e spese del medesimo.

9.8 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: della durata complessiva di tre mesi con le seguenti: la cui durata varia a seconda della natura del servizio prestato e comunque non è superiore a cinque mesi.

9.9 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 5.

9.10 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 6.

9.11 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 7.

9.12 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 8.

9.13 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. L'obiettore che ne faccia richiesta può altresì essere distaccato, anche temporaneamente, dall'ente presso cui presta servizio per partecipare a missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale, direttamente gestite da organizzazioni governative, da altri enti convenzionati, ovvero dalle agenzie delle Nazioni Unite (ACNUR, UNICEF, UNESCO) ovvero da organizzazioni non governative riconosciute dalle Nazioni Unite. L'assegnazione dell'obiettore o di contingenti di obiettori a tali missioni viene concordata, sentito il parere dell'ente presso cui l'obiettore presta servizio, fra l'Ufficio del servizio civile nazionale e l'organizzazione che gestisce la missione».

9.14 CAPPUZZO

Sopprimere il comma 9.

9.15 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 10.

9.16

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 8, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati e non di supporto ad azioni militari».

9.17

CAPPUZZO

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 1.

10.2

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 8, comma 2» aggiungere le seguenti: «distinti per settori di intervento».

10.3

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 2.

10.4

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 3.

10.5

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dai rappresentanti di ogni ente convenzionato operante

a livello regionale e nazionale. Presso ogni capoluogo di provincia è istituita una Consulta formata da un rappresentante provinciale del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dai rappresentanti di ogni ente convenzionato operante a livello provinciale e locale».

10.6 Boso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da due rappresentanti dei corpi speciali destinati alla protezione civile e alla sicurezza pubblica».

10.7 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 4.

10.8 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 5.

10.9 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 5, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi».

10.10 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 1.

11.2 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli enti e gli istituti pubblici o privati, che intendano servirsi dell'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla

convenzione ed al relativo finanziamento devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di finalità di lucro e prevalenza degli scopi istituzionali, sociali, rispetto a quelli economici;
- b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);
- c) capacità organizzativa in rapporto al servizio civile;
- d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

11.3 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.4 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.5 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.6 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.7 BOSO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.8 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

- «d-bis) Disponibilità di idonee strutture per l'alloggio degli obiettori e per la somministrazione dei pasti agli stessi;
- d-ter) Disponibilità, per gli Enti che operano nel settore dell'assistenza, ad impiegare una aliquota degli obiettori loro assegnati per l'accompagnamento di grandi invalidi di guerra ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 261».

11.9 CAPPUZZO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) disponibilità di idonee strutture per il pernottamento degli obiettori e per la somministrazione dei pasti agli stessi».

11.10 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 2.

11.11 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti ed organizzazioni interessati dovranno altresì inviare una copia dello statuto in cui sono indicate le proprie finalità istituzionali nonché i principi e le norme fondamentali di organizzazione.

11.12 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'ufficio del servizio civile nazionale, presa visione della documentazione di cui al presente articolo, accoglie in tutto o in parte la relativa domanda, dandone immediata notizia all'ente o istituto richiedente e quindi alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

11.13 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La domanda di cui al comma 2 dovrà altresì contenere una precisa indicazione dei costi che l'assunzione degli obiettori di coscienza comporta per l'ente interessato, in base ad una dettagliata previsione di bilancio annuale».

11.14 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 3.

11.15 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli enti vengono rimborsate le spese per la fornitura di vitto e alloggio agli obiettori, con le modalità previste dall'Ufficio per il servizio civile nazionale, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile».

11.16 CAPPUZZO

Sopprimere il comma 4.

11.17 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 5.

11.18 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'Ufficio, nella valutazione dei requisiti di cui al comma 6, dovrà tenere conto delle specifiche e concrete necessità di intervento di detti enti ed organizzazioni nelle zone indicate nella domanda nonché delle loro modalità di azione.

11.19 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.1 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 1.

12.2 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Detta comunicazione è inviata anche al distretto militare presso il quale è avvenuto l'arruolamento dell'obiettore di coscienza».

12.3 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti locali e comunità montane, presso le quali gli obiettori di coscienza hanno prestato servizio civile, trascorso il termine di detto servizio, sono tenuti a darne immediata notizia all'ufficio del servizio nazionale».

12.4 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 2.

12.5 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sostituire le parole: «di leva» con le seguenti: «di reclutamento».

12.6 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sostituire le parole: «dandogliene tempestivamente comunicazione» con le seguenti: «dandone comunicazione entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della notizia dell'avvenuto espletamento del servizio civile.

12.7 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. In tempo di guerra, gli ammessi a prestare servizio civile possono essere assegnati a servizi non armati anche se si tratti di attività particolare».

12.0.1 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.1 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 1.

13.2 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo le parole: «15 dicembre 1972, n. 772», aggiungere le seguenti: «in base alla quale, gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per

imprescindibili motivi di coscienza e che per tali motivi hanno ottenuto di prestare servizio sostitutivo civile non possono detenere armi e munizioni».

13.3 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo le parole: «15 dicembre 1972, n. 772», aggiungere le seguenti: «in base alla quale i giovani ammessi al servizio civile sostitutivo o servizio militare non armato, sono equiparati ad ogni effetto civile, penale e amministrativo, ai cittadini che prestino normale servizio militare».

13.4 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo le parole: «15 dicembre 1972, n. 772», aggiungere le seguenti: «in base alla quale chiunque si fosse rifiutato di prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo era punito con la reclusione da due a quattro anni».

13.5 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo le parole: «15 dicembre 1972, n. 772», aggiungere le seguenti: «in base alla quale chi prestava servizio sostitutivo civile, non poteva assumere impieghi o uffici pubblici o privati o iniziare attività professionali».

13.6 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo le parole: «15 dicembre 1972, n. 772», aggiungere le seguenti: «in base alla quale le autorità di pubblica sicurezza non possono rilasciare o rinnovare a coloro che siano stati ammessi al servizio civile sostitutivo alcuna autorizzazione relativa all'esercizio di attività produttive o commerciali nel settore degli armamenti».

13.7 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo le parole: «15 dicembre 1972, n. 772», aggiungere le seguenti: «in base alla quale gli interessati a prestare servizio civile devono aver presentato domanda entro sessanta giorni dall'arruolamento».

13.8 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo le parole: «15 dicembre 1972, n. 772», aggiungere le seguenti: «in base alla quale il Ministro della difesa può aver nominato una o più commissioni per valutare la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente servizio sostitutivo civile».

13.9 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo le parole: «15 dicembre 1972, n. 772», aggiungere le seguenti: «che dispone il divieto, per coloro che siano stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo, di detenere ed avere armi o munizioni».

13.10 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo le parole: «15 dicembre 1972, n. 772», aggiungere le seguenti: «la quale dispone che il Ministro della difesa deve aver deciso entro sei mesi dalla presentazione della domanda di obiezione di coscienza».

13.11 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo le parole: «15 dicembre 1972, n. 772», aggiungere le seguenti: «che prevedeva che colui il quale fosse stato condannato alla reclusione per diniego di prestare servizio civile sostitutivo, con l'espiazione della pena, sarebbe stato esonerato dal servizio militare».

13.12 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo le parole: «15 dicembre 1972, n. 772», aggiungere le seguenti: «che stabilisce che in tempo di guerra gli ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo possono essere assegnati a servizi non armati, anche se si tratti di attività pericolose».

13.13 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo le parole: «15 dicembre 1972, n. 772», aggiungere le seguenti: «che stabilisce che i motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto».

13.14 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo le parole: «15 dicembre 1972, n. 772», aggiungere le seguenti: «che stabilisce che il Ministro della difesa, con proprio decreto, deve aver deciso, nella domanda per l'obiezione di coscienza sentito il parere di una commissione, circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente».

13.15 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo le parole: «15 dicembre 1972, n. 772», aggiungere le seguenti: «che stabiliva che i giovani ammessi al servizio sostitutivo civile erano obbligati al servizio medesimo per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva».

13.16 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sostituire le parole: «quarantacinquesimo anno» con le seguenti: «quarantesimo anno».

13.17 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè in caso di guerra quando gli obiettori di coscienza possano svolgere attività di utilità sociale, compatibili con il proprio status giuridico».

13.18 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 2.

13.19 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sostituire la parola: «elenco» con la seguente: «registro».

13.20 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, dopo la parola: «elenco» aggiungere le seguenti: «per settore di intervento».

13.21 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sostituire le parole: «soggetti a richiamo» con le seguenti: «arruolati e richiamati».

13.22 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'elenco di cui al comma precedente deve essere tenuto anche presso i singoli militari relativamente a coloro che siano stati registrati nelle proprie liste di leva».

13.23 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 3.

13.24 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 4.

13.25 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 4, dopo le parole: «richiamati in servizio», aggiungere le seguenti: «per l'ipotesi prevista nel comma 1».

13.26 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 4, sostituire le parole da: «sono assegnati» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono a disposizione del Ministero della difesa per essere assegnati, ove possibile, a servizi non armati».

13.27 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 4, sostituire le parole da: «sono assegnati» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono assegnati nei settori di intervento ritenuti più opportuni dal Dipartimento del servizio civile».

13.28 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.1 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 1.

14.2 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'autorità giudiziaria ordinaria competente a giudicare sulla regolarità del servizio civile sostitutivo che riscontri un atteggiamento irregolare dell'obiettore nell'assolvimento dei suoi doveri, che nella sostanza vale come rifiuto o per palese rifiuto, può condannare l'imputato alla reclusione per un periodo minimo di sei mesi fino a ventiquattro mesi».

14.3 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo le parole: «è punito» aggiungere le seguenti: «sempre che il fatto non costituisca più grave reato».

14.4 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 2.

14.5 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Colui il quale, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuti l'incorporazione delle Forze armate, soggiace alla pena di cui al comma 1, adducendo le ragioni di cui all'articolo 1».

14.6 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, dopo le parole: «alla stessa pena soggiace chi,» aggiungere le seguenti: «sempre che il fatto non costituisca più grave reato».

14.7 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, dopo la parola: «rifiuta» aggiungere le seguenti: «in tempo di pace».

14.8 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Chiunque in tempo di pace rifiuti, adducendo le ragioni di cui all'articolo 1, il servizio militare di leva, dopo averlo assunto, è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi».

14.9 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 4.

14.10 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con l'espiazione della pena si intendono esauriti gli obblighi di leva».

14.11 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'espiazione della pena nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 esonera dalla prestazione del servizio militare di leva o di quello civile, sempre che la durata della pena sia complessivamente almeno pari alla durata dei predetti servizi o al tempo residuo di servizio militare di leva o di quello civile da prestare».

14.12 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'espiazione della pena, nei casi previsti dai commi precedenti, esonera dalla prestazione del servizio militare di leva o di quello civile, sempre che la durata della ferma sia almeno pari alla durata dei predetti servizi o al tempo residuo da trascorrere in servizio di leva o in servizio civile».

14.13 CAPPUZZO

Sopprimere il comma 5.

14.14 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 5, sostituire le parole: «nel caso in cui tale», con le altre: «nei casi in cui il rifiuto sia intervenuto dopo l'assunzione del servizio o la».

14.15 CAPPUZZO

Sopprimere il comma 6.

14.16 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 6, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due mesi».

14.17 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 7.

14.18 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Se il Ministro della difesa, sentito il Dipartimento del Servizio civile nazionale, accoglie le domande, tale accoglimento estingue il reato».

14.19 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.1 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere l'articolo 1.

15.2 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Quando ricorrano le condizioni ostative di cui all'articolo 2 e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, l'obiettore di coscienza

ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento solo in seguito ad uno specifico decreto ministeriale o sentenza del tribunale amministrativo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

15.3 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento, oltre che nel caso previsto dall'articolo 18, qualora vengano accertate o sopravvengano le condizioni ostative indicate all'articolo 2, ovvero, per inosservanza delle norme di cui all'articolo 17.

15.4 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sostituire le parole: «sopravvengano le» con le altre: «sia accertata una delle».

15.5 CAPPUZZO

Sopprimere il comma 2.

15.6 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 2, sostituire le parole: In tal caso egli con le seguenti: Quando ricorrano le condizioni di cui al comma 1, l'obiettore.

15.7 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 3.

15.8 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La decadenza è disposta con provvedimento dell'Ufficio del servizio civile nazionale.

15.9 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La decadenza è disposta con decreto del Ministro della difesa su accertamento e richiesta dell'Ufficio del servizio civile nazionale solo dopo sentenza del tribunale amministrativo competente.

15.10 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 4.

15.11

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 5, dopo la parola: richiamo aggiungere le seguenti: con assoluta libertà di destinazione da parte dell'Amministrazione.

15.12

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è permanentemente vietato detenere e usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché di fabbricare, trasportare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le predette armi, le munizioni ed i materiali esplosivi. Il trasgressore è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al periodo precedente.

15.13

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato permanentemente detenere ed usare le armi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o ricoprire posti di lavoro connessi con la progettazione, la fabbricazione e il commercio, anche a mezzo di rappresentanti, di armi, sistemi d'arma e di strumenti di offesa in genere.».

15.14

CAPPUZZO

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.1

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 16.

1. L'obiettore di coscienza che presta servizio sostitutivo nei modi previsti dalla presente legge non può, durante i mesi del servizio, assumere impieghi o uffici pubblici o privati o iniziare attività professionali».

16.2

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 1.

16.3 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sostituire le parole: «che impediscano il normale espletamento del servizio» con le seguenti: «anche se ciò è compatibile con il normale espletamento del servizio».

16.4 Boso

Sopprimere il comma 2.

16.5 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 1.

17.2 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.3 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17.4 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17.5 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.6 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17.7 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

17.8 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) la decadenza dal servizio civile.

17.9 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 2.

17.10 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 3.

17.11 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le sanzioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate al Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale».

17.12 CAPPUZZO

Sopprimere il comma 4.

17.13 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale, sulla base dei provvedimenti notificatigli, può decidere l'irrogazione delle altre sanzioni.».

17.14 CAPPUZZO

Sopprimere il comma 5.

17.15 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. A valutare se il comportamento dell'obiettore è tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto a prestare il servizio è competente l'autorità giudiziaria di cui al comma 5».

17.16 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.1 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 1.

18.2 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 2.

18.3 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Contro il provvedimento che ha deciso la risoluzione della convenzione o la sua sospensione è ammesso ricorso come previsto dalla legge».

18.4 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.1 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 1.

19.2 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 2.

19.3 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«La dotazione del Fondo è determinata in lire 203.000 milioni annui».

19.4 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La dotazione del fondo è determinata in lire 70 miliardi a decorrere dal 1994».

19.5 CAPPUZZO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 70 miliardi per gli anni 1994 e 1995, si provvede quanto a lire 54 miliardi mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Quanto a lire 16 miliardi mediante corrispondente riduzione della disponibilità di bilancio iscritta al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

19.6 CAPPÙZZO

Art. 22.

Sopprimere l'articolo.

22.1 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 1.

22.2 FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sopprimere il comma 2.

22.3

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Art. 23.

Sopprimere l'articolo.

23.1

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23.

1. Fino a quando l'Ufficio del servizio civile nazionale non viene istituito, non sono emanati i regolamenti previsti dagli articoli 8, comma 3 e 10, comma 5, e il servizio civile non viene dichiarato operativo con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri, le domande degli obiettori sono istruite e accolte o respinte secondo le norme della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e, in applicazione delle norme stesse, il servizio civile continua ad essere organizzato e gestito dal Ministero della difesa».

23.2

FLORINO, PONTONE, SIGNORELLI, POZZO

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

134^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
FORTE

Interviene il Ministro del tesoro Barucci.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato (1781)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il ministro BARUCCI fornisce alcuni chiarimenti sul merito del provvedimento, il quale è volto sostanzialmente a ridurre il rischio di credito dell'IRI e quindi il costo del relativo indebitamento, riportandolo a livello del costo che può spuntare il proprietario di ultima istanza presentandosi direttamente sul mercato. Afferma quindi che il provvedimento, tenendo fede anche agli impegni assunti dal Governo in sede comunitaria, autorizza semplicemente la trasformazione in obbligazioni di parte dei debiti dell'IRI il quale ovviamente provvederà al pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed interessi. L'operazione quindi non comporta affatto un aumento dell'indebitamento totale dell'IRI, bensì una sua riduzione, non configura un «travestimento» di nuovi fondi di dotazione e non comporta un aumento di oneri per il Tesoro il quale, in quanto azionista unico, è già di fatto il responsabile al cento per cento dei debiti IRI: tali debiti verranno così parzialmente convertiti in un capitale di credito meno oneroso.

Il senatore RAVASIO, rilevando che dal decreto-legge non risulta che in realtà le società interamente possedute dallo Stato sottoscrivono le obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti a titolo gratuito, esprime l'avviso che dovrebbe essere esplicitato l'impegno dell'IRI a rimborsare le rate di ammortamento di dette obbligazioni. Fa presente

altresi che la garanzia dello Stato dovrebbe più opportunamente operare a favore della Cassa depositi e prestiti, anzichè dei portatori dei titoli.

Il presidente FORTE invita il Governo ad individuare una formulazione più chiara del comma 2 dell'articolo 1, tenendo anche conto delle osservazioni formulate dalla 1^a Commissione e dalla Giunta per gli affari della Comunità europea.

Il ministro BARUCCI si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta del Presidente.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORTE avverte che la Commissione è convocata alle ore 12,30 di oggi per la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 851-B, in materia di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per beni perduti all'estero, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 10,30.

135^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
FORTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Malvestio.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE DELIBERANTE

RUFFINO ed altri - Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero» (851-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione ed approvazione)

Il relatore LEONARDI riferisce sul provvedimento, il quale reca un'unica modifica effettuata dalla Camera dei deputati relativamente

alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 2. Tale modifica ha l'effetto di escludere dall'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 8 della legge n. 135 del 1985 le liquidazioni degli indennizzi relativi ai beni perduti nel territorio annesso all'Italia con regio decreto-legge n. 291 del 1941, convertito dalla legge n. 385 del 1943 (provincia di Lubiana), per il quale rimane vigente il trattamento già previsto.

Egli illustra poi il seguente ordine del giorno:

«La 6^a Commissione permanente,

nell'approvare il disegno di legge n. 851-B, che detta norme di interpretazione autentica delle precedenti leggi inerenti la liquidazione degli indennizzi per i beni perduti dai nostri cittadini nei territori ceduti ed all'estero,

invita il Governo ad attuare sollecitamente la nuova legge, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni più rappresentative dei danneggiati e profughi, ed in ciò tenendo presente l'apporto che queste possono recare alla pubblica amministrazione, data la loro diretta conoscenza dei fatti».

(0/851-B/1/6)

LEONARDI

Tale ordine del giorno è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MALVESTIO fa presente che la modifica è stata voluta per mantenere la disciplina relativa alla provincia di Lubiana differenziata rispetto ad altri territori.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BRINA a nome del proprio Gruppo, è posto ai voti ed approvato l'articolo 2, come modificato dalla Camera dei deputati, nonchè il provvedimento nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 12,40.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

148^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*Interviene il ministro per i beni culturali e ambientali Ronchey.**La seduta inizia alle ore 16,30.***IN SEDE DELIBERANTE****Norme sulla circolazione dei beni culturali (1317)****Covatta: Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico-artistici (582)****Covatta e De Rosa: Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo (836)****Chiarante ed altri: Agevolazione fiscali per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per l'attuazione di interventi di conservazione e restauro: modifiche ed integrazione della legge 2 agosto 1982, n. 512 (1469)****Chiarante ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela (1543)**

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni di un testo unificato per i disegni di legge nn. 1317, 582, 836 e 1543 con il seguente titolo: «Norme sulla circolazione dei beni culturali»; rinvio per il disegno di legge n. 1469)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha approvato tutti gli articoli del testo unificato tranne l'articolo 18-*bis* sulla copertura finanziaria e ha rinviato il voto finale in attesa del parere della Commissione bilancio. Tale parere, pervenuto successivamente, richiede correzioni, oltre che all'articolo 18-*bis*, anche agli articoli 9 e 28. Di conseguenza la relatrice Bucciarelli ha predisposto un emendamento all'articolo 18-*bis* e due proposte di modifica agli articoli 9 e 28, su cui la Commissione bilancio si è espressa stamane favorevolmente.

Propone quindi di procedere alla votazione dell'emendamento all'articolo 18-*bis* e dell'articolo stesso, nonché delle modifiche agli articoli 9 e 28, da intendere quali modifiche di coordinamento.

La Commissione conviene.

Senza discussione e con successive votazioni sono quindi approvati l'emendamento 18-bis.1 e l'articolo 18-bis come emendato, la proposta di coordinamento 1 e l'articolo 9 nel testo coordinato, la proposta di coordinamento 2 e l'articolo 28 nel testo coordinato, nonchè - previo conferimento al Presidente del mandato ad apportare, ove necessario, ulteriori modifiche di coordinamento e formali - il testo unificato dei disegni di legge nn. 1317, 582, 836 e 1543 nel suo complesso, come modificato.

Il seguito della discussione del disegno di legge n. 1469 è rinviato.

Istituzione dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche (1044-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE avverte che la Camera dei deputati ha trasmesso il disegno di legge in titolo in un testo modificato, che è stato assegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante previo parere della Commissione bilancio e con l'autorizzazione ad inserirlo immediatamente all'ordine del giorno. Essendo già pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio, si può procedere alla discussione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Il relatore BISCARDI segnala che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento all'articolo unico di cui consta il disegno di legge riguardano solo la copertura finanziaria.

Senza discussione viene quindi approvato l'articolo unico di cui consta il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

IN SEDE REFERENTE

Bo ed altri: Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (1229)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito di un approfondimento, la relatrice Daria Minucci ha presentato un nuovo emendamento (2.2), recante una diversa copertura finanziaria rispetto all'emendamento 2.1, e che su di esso la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Senza discussione, con separate votazioni sono quindi approvati l'emendamento 2.2 e l'articolo 2.

La Commissione conferisce quindi, su proposta del PRESIDENTE, mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo predisposto.

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (1754)

(Rinvio dell'esame)

Il relatore RICEVUTO propone di rinviare l'esame del disegno di legge ad altra seduta, che potrebbe tenersi nella prossima settimana, fissando nel contempo il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 19 gennaio, alle ore 12.

La Commissione conviene e l'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTO

AL TESTO UNIFICATO APPROVATO DAL COMITATO RISTRETTO

Norme sulla circolazione dei beni culturali (1317)

Covatta: Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico-artistici (582)

Covatta e De Rosa: Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo (836)

Chiarante ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela (1543)

Art. 18-bis.

Sostituire le parole: «triennio 1994-1996» con le altre: «biennio 1995-1996» e sopprimere le parole: «e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

18-bis.1

BUCCIARELLI, relatrice

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Art. 9.

Sopprimere il comma 3.

1

BUCCIARELLI, *relatrice*

Art. 28.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Per il funzionamento dell'Autorità di garanzia è autorizzata una maggiore spesa di lire 100 milioni per il 1994 e 200 milioni annui per il 1995 e il 1996. All'onere relativo si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

2

BUCCIARELLI, *relatrice*

EMENDAMENTO

Bo ed altri: Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (1229)

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 1994 e 1995».

2.2

Daria MINUCCI, *relatrice*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

168^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

FABRIS

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Merloni ed il sottosegretario di Stato per i trasporti e per la navigazione Sellitti.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE DELIBERANTE

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Parlato e Valensise; Castagnetti Pier Luigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargan ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi
(Seguito della discussione ed approvazione)

Si riprende la trattazione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente FABRIS dichiara chiusa la discussione generale e, rinunciando egli alla replica, interviene quindi il ministro MERLONI il quale sottolinea l'importanza del provvedimento, che pone le basi per rilanciare gli investimenti nel settore delle opere pubbliche, nel rispetto di principi di correttezza e trasparenza. Qualche lacuna potrà essere colmata in sede di approvazione del regolamento di esecuzione, per la cui predisposizione è già stata nominata una commissione di esperti, presieduta dal professor Massimo Severo Giannini.

Si passa quindi alla illustrazione, da parte del senatore PONTONE, degli emendamenti presentati dal Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale (2.1, 7.1, 7.2, 11.1, 19.1, 19.2, 21.1, 25.1, 26.1, 31.1 e 35.1).

Il presidente FABRIS, pur giudicando condivisibili i contenuti degli emendamenti illustrati dal senatore Pontone, esprime su di essi parere contrario per i motivi esposti in sede di relazione e quindi per non vanificare l'approvazione del provvedimento. Il ministro MERLONI si associa alla motivazione del parere contrario espresso dal presidente, pur tenendo a specificare il proprio dissenso, anche nel merito, sull'emendamento 35.1.

Si passa alla votazione delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo varato dal Senato.

Il senatore PONTONE esprime il suo voto contrario su tutte le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, sulle quali annunciano la loro astensione i senatori Fagni e Sartori.

Dopo che sono state approvate le modifiche all'articolo 1, viene respinto l'emendamento 2.1.

Sono quindi approvate le modifiche agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, nonché la soppressione dell'articolo 7 (su quest'ultima votazione si astiene la senatrice MAISANO GRASSI).

Sono quindi respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Le modifiche all'articolo 8 sono approvate con il voto contrario anche del senatore PAIRE.

Con successive votazioni sono poi accolte le modifiche agli articoli 9 e 10, nonché la soppressione dell'articolo 11 e le modifiche all'articolo 12 del testo del Senato.

Viene quindi posto ai voti ed approvato il mantenimento dell'articolo 11 del testo della Camera, essendo stato ad esso riferito un emendamento interamente soppressivo del senatore Pontone (11.1).

Sono quindi approvate le modifiche agli articoli 13, 14 e 15.

Viene poi approvato l'articolo 15 del testo della Camera dei deputati, da essa introdotto, nonché le modifiche all'articolo 16, 17 (con il voto contrario anche del senatore Paire) e 18.

Dopo che sono stati respinti gli emendamenti 19.1 e 19.2 (con l'astensione della senatrice Maisano Grassi) sono approvate le modifiche agli articoli 19 e 20.

Respinto l'emendamento 21.1, sono approvate anche le modifiche all'articolo 21.

Non essendovi modifiche all'articolo 22, si passa alla votazione dell'approvazione delle modifiche agli articoli 23 e 24.

Con l'astensione della senatrice Maisano Grassi ed il voto favorevole del senatore Paire, viene quindi respinto l'emendamento 25.1 e sono approvate le modifiche all'articolo 25.

La Commissione respinge poi l'emendamento 26.1 e approva le modifiche all'articolo 26.

Non essendovi modifiche all'articolo 27, si passa alla votazione ed approvazione di quelle all'articolo 28.

Non essendovi modifiche all'articolo 29, sono poste ai voti ed approvate quelle all'articolo 30.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 31.1, sono approvate le modifiche all'articolo 31 (dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore NERLI, il quale tiene comunque a precisare che la formulazione del comma 4, come approvato dalla Camera dei deputati, rischia di creare possibili confusioni interpretative).

Viene quindi accolta la soppressione dell'articolo 32 del testo del Senato, operata dalla Camera dei deputati e così anche le modifiche da questa introdotte all'articolo 33.

Non avendo la Camera introdotto modifiche all'articolo 34, si passa all'esame di quelle apportate all'articolo 35 che vengono approvate.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 35.1, sono approvate le modifiche apportate dalla Camera all'articolo 36, nonché l'articolo 36-bis (da essa introdotto) ed infine le modifiche agli articoli 37 e 38.

Si passa alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore PONTONE annuncia il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, che giudica questa legge negativamente in quanto frutto delle pressioni lobbistiche delle grandi industrie e delle cooperative. Essa non solo non raggiunge gli obiettivi di moralizzazione che il Paese attende, ma mette in condizione i corruttori di continuare ad operare, essendo sufficiente una semplice autocertificazione. Con gli emendamenti presentati, il suo Gruppo ha cercato di dare un contributo positivo, pur essendo certo che essi sarebbero stati respinti per l'incomprensibile urgenza di approvare comunque una legge prima della fine della legislatura, senza verificarne i veri contenuti.

Il senatore PAIRE osserva che questo provvedimento ha caratterizzato l'intera legislatura e per questo voterà a favore, pur essendo convinto che sarebbe stata sufficiente una legge più snella, con pochi ma precisi articoli e pur dovendo esprimere particolare delusione per la

soluzione offerta dalla Camera dei deputati al problema delle società di ingegneria.

Il senatore NERLI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo democratico della sinistra sottolinea i pregi del provvedimento, che contiene i principi fondamentali per evitare in futuro ogni fenomeno di spreco, di lungaggini procedurali e di corruzioni. A garanzia di questo, l'aspetto fondamentale è dato dalla separazione della progettazione dalla esecuzione e dalla mancata reintroduzione di norme che potevano consentire scelte arbitrarie in ordine alle concessioni di servizi. Il provvedimento reprime inoltre il fenomeno delle cosiddette «scatole vuote» con ciò dimostrando di non voler essere certo una legge favorevole alle grandi imprese o alla lega delle cooperative (tant'è che sia dalle grandi imprese che dalla lega delle cooperative sono pervenute le maggiori lamentele).

Infine, questa legge appare idonea a sbloccare la situazione di stallo nella quale versa il settore delle opere pubbliche, favorendo la ripresa produttiva.

La senatrice FAGNI annuncia l'astensione del Gruppo di Rifondazione comunista in quanto il testo varato dalla Camera dei deputati non sempre appare convincente, ma formula l'auspicio che esso possa essere perfezionato con l'emanazione del regolamento attuativo.

Il senatore LIBERATORI osserva che la Commissione si sta accingendo ad approvare una delle leggi più attese di questa legislatura e per questo, pur giudicando preferibile il testo del Senato, il Gruppo socialista voterà a favore, nella speranza che qualche elemento migliorativo possa essere introdotto dal Regolamento. Esprime comunque particolare perplessità per la soluzione data dalla Camera alla materia della qualificazione delle imprese e per la normativa introdotta in materia di conferenza dei servizi, che finirà di fatto con il rendere inutilizzabile questo importante istituto.

Il senatore GIOVANNIELLO annuncia che il Gruppo democristiano voterà con convinzione a favore del provvedimento, che deve essere valutato nella sua essenza di legge quadro in materia di lavori pubblici e che ha il pregio di porre taluni importanti punti fermi e mettere ordine nel settore degli appalti e dell'attività imprenditoriale. Condivide comunque l'opinione del senatore Nerli secondo cui non si tratta di una legge a favore delle grandi imprese.

Il presidente FABRIS ringrazia i componenti della Commissione per il loro impegno ed esprime un particolare apprezzamento per l'opera del ministro Merloni.

Con il voto contrario dei senatori del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale e l'astensione di quello di Rifondazione comunista, viene quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Riordino della legislazione in materia portuale (578-652-665-749-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del Governo e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Rognoni ed altri; Fagni ed altri, già approvati dal Senato, con le proposte di legge d'iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri; Lia; Biondi; Caprioli ed altri
(Discussione e approvazione)

Il relatore, senatore GIOVANNIELLO, riferisce favorevolmente sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato, che giudica marginali e comunque non tali da stravolgere l'impianto predisposto a suo tempo da questa Commissione.

Non essendovi interventi in discussione generale, ha la parola il sottosegretario SELLITTI, il quale ringrazia i componenti della Commissione per l'opera svolta in prima lettura e tiene a precisare che, anche presso la Camera dei deputati, si è registrata un'ampia collaborazione di tutti i Gruppi parlamentari.

Dopo che il presidente FABRIS ha rivolto particolari parole di ringraziamento al relatore Giovanniello, all'ex ministro dei trasporti e della marina mercantile Tesini e al sottosegretario Sellitti, con successive votazioni sono approvate tutte le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo del Senato.

Si passa alla votazione del provvedimento nel suo complesso.

Il senatore NERLI annuncia il voto favorevole del Gruppo democratico della sinistra, considerato che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non hanno stravolto quello varato con grande impegno in prima lettura da questa Commissione. Sottolinea l'importanza del disegno di legge, con il quale si è voluto evitare ogni tentativo di risolvere i problemi dei porti attraverso la pura e semplice eliminazione della riserva di lavoro portuale. Inoltre, il provvedimento ha il pregio di restituire l'attività portuale alla libera concorrenza ed al mercato, stimolando le capacità imprenditoriali. Particolare attenzione è stata rivolta alla fase di transizione, nel tentativo, che può definirsi riuscito, di fornire risposte concrete e valide ai problemi dell'occupazione e del lavoro portuale.

La senatrice FAGNI annuncia che il Gruppo di Rifondazione comunista, che si era astenuto in prima lettura, voterà oggi a favore, in quanto, pur non essendo questa la migliore delle leggi possibili, non si può disconoscerle l'indiscutibile merito di consentire la ripresa della funzionalità dei porti italiani, allineandoli al sistema europeo, attraverso l'istituzione dell'Autorità portuale, la ridefinizione delle operazioni portuali, la disciplina delle concessioni e la trasformazione delle compagnie portuali.

Rivolge un particolare ringraziamento al relatore Giovanniello ed ai rappresentanti del Governo che si sono impegnati per tutto l'iter del disegno di legge.

Il senatore LIBERATORI annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista ad un provvedimento che pone fine ad una situazione insostenibile che aveva gettato i porti italiani in un crisi quasi irreversibile e rivolge particolari parole di ringraziamento all'ex ministro Tesini ed al sottosegretario Sellitti.

Il senatore PAIRE sottolinea l'importanza del provvedimento, che restituirà competitività al comparto portuale, con benefici effetti sul settore del trasporto marittimo, che ha un'importanza fondamentale in un Paese come l'Italia, la cui conformazione geografica è protesa sul mare. Esprime quindi soddisfazione, pur avendo preferito soluzioni maggiormente liberiste al problema dell'occupazione e del lavoro e conclude con parole di ringraziamento verso il relatore Giovanniello ed il sottosegretario Sellitti.

Il senatore DI BENEDETTO, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo democristiano, sottolinea i punti fondamentali del provvedimento, che introduce una seria regolamentazione normativa della materia, dando concrete risposte alle sfide interne e internazionali. Esso consentirà un effettivo rilancio imprenditoriale, segnando la scomparsa di situazioni parassitarie, con benefici influssi per l'economia marittima del paese. Esprime la convinzione che questa legge potrà finalmente mettere il sistema portuale italiano al passo coi tempi. Dopo aver espresso parole di ringraziamento all'ex ministro Tesini ed al sottosegretario Sellitti, auspica che questa legge possa essere ricordata in futuro con il nome del senatore Giovanniello.

Il relatore GIOVANNIELLO ringrazia gli oratori intervenuti per le loro parole di affetto e di stima, che egli a sua volta indirizza al sottosegretario Sellitti per l'opera da lui compiuta presso l'altro ramo del Parlamento, nonché ai componenti del comitato ristretto di questa Commissione, che hanno dato un apporto fondamentale nella redazione di un testo unificato che ha successivamente rappresentato la base di lavoro dei due rami del Parlamento.

Il sottosegretario SELLITTI interviene quindi per rivolgere sentiti ringraziamenti ai senatori che gli hanno tributato parole di profonda stima, affetto e simpatia.

Con il voto contrario del senatore VISIBELLI, viene infine approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

(La seduta, sospesa alle ore 11, viene ripresa alle ore 14).

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FABRIS avverte che la Commissione è convocata nella giornata di oggi, alle ore 14,15, per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1508-B-ter, relativo alle Ferrovie meridionali sarde.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,05.

169^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente***FABRIS**

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e per la navigazione Carta.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme concernenti le Ferrovie meridionali Sarde (1508-B-ter), approvato dalla Camera dei deputati, risultante dallo stralcio del comma 11 dell'articolo 2 e degli articoli 37 e 38 del disegno di legge n. 3339, già approvato dal Senato della Repubblica

(Discussione e approvazione)

Il presidente FABRIS illustra brevemente i contenuti del provvedimento, che consente alla gestione governativa delle Ferrovie meridionali sarde di concorrere alla ripartizione delle risorse del fondo comune di rinnovo degli impianti e materiale rotabile.

Avverte che la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore PINNA, il quale, nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, ricorda che questo disegno di legge risulta dallo stralcio, operato dalla Camera dei deputati, di una norma del provvedimento collegato alla manovra finanziaria. La motivazione fondamentale risiede nel fatto che l'area della regione Sardegna interessata era originariamente servita dalle ferrovie per il trasporto su rotaia, successivamente sostituito da quello su gomma. Tale sostituzione ha determinato l'impossibilità per la gestione interessata di attingere al fondo comune di rinnovo degli impianti e materiale rotabile.

Conclusasi la discussione generale e rinunciando il presidente FABRIS alla replica, interviene il sottosegretario CARTA il quale aggiunge alle considerazioni svolte dagli oratori che lo hanno preceduto la considerazione secondo la quale questo provvedimento si inquadra, nell'intenzione del Governo, nell'ambito della normativa recata dal decreto-legge per il finanziamento del trasporto pubblico locale.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione è convocato al termine della presente seduta per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294-B)

Art. 2.

Sopprimere il numero 3).

2.1 PONTONE, SIGNORELLI, VISIBELLI, MEDURI

Art. 7.

Al numero 4), sostituire la parola: «può» con l'altra: «deve».

7.1 PONTONE, SIGNORELLI, VISIBELLI, MEDURI

Al numero 5), sostituire la parola: «possono» con l'altra: «devono».

7.2 PONTONE, SIGNORELLI, VISIBELLI, MEDURI

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1 PONTONE, SIGNORELLI, VISIBELLI, MEDURI

Art. 19.

Al numero 1), dopo la parola: «esecutivo» aggiungere la seguente: «cantierabile».

19.1 PONTONE, Signorelli, Visibelli, Meduri

Al numero 2), dopo la parola: «esecutivo» aggiungere la seguente: «cantierabile».

19.2 PONTONE, Signorelli, Visibelli, Meduri

Art. 21.

Al numero 1), sostituire il numero: «20)» con il numero: «30)».

21.1 PONTONE, Signorelli, Visibelli, Meduri

Art. 25.

Alla fine del numero 3), dopo la parola: «cantiere» aggiungere le seguenti: «determinati dalle fatture pagate dalle imprese».

25.1 PONTONE, Signorelli, Visibelli, Meduri

Art. 26.

Al numero 4), sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

26.1 PONTONE, Signorelli, Visibelli, Meduri

Art. 31.

Al numero 4), sostituire la parola: «trimestralmente» con la seguente: «semestralmente».

31.1 PONTONE, Signorelli, Visibelli, Meduri

Art. 35.

Al numero 5), sostituire le parole: «ad imprese che eseguono opere pubbliche» con le seguenti: «imprese edili».

35.1

PONTONE, Signorelli, Visibelli, Meduri

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

108^a Seduta

Presidenza del Presidente

RABINO

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali, DIGLIO.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio (1696)

RUSSO Michelangelo ed altri. - Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante disciplina del credito peschereccio di esercizio (1618)
(Rinvio dell'esame)

Il Presidente RABINO comunica che, dopo il parere favorevole della 6^a Commissione, ieri la 5^a Commissione bilancio ha espresso il proprio nulla-osta a condizione (ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) che la copertura indicata nel disegno di legge n. 1696 (nel quale assorbire il disegno di legge n. 1618) venga riformulata per tener conto della riconduzione in bilancio del fondo imputato a copertura sulla base della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

Invita quindi il rappresentante del Governo a formulare delle proposte nel senso richiesto dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario DIGLIO, pur dicendosi perplesso sui rilievi della Commissione bilancio, assicura che approfondirà adeguatamente il problema.

L'esame dei disegni di legge è quindi rinviato.

CARLOTTO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la disciplina fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (1594)

(Esame e Rinvio. Congiunzione con i disegni di legge nn. 91, 588, 1449)

La Commissione decide di congiungere l'esame del disegno di legge in titolo con gli altri vertenti sulla stessa materia.

RABINO ed altri. - Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (91)

VENTURI ed altri. - Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (588)

STRUFFI. - Modificazioni ed integrazioni alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (1449)

CARLOTTO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la disciplina fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (1594)

(Seguito dell'esame congiunto ed approvazione di un testo unificato)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 15 dicembre 1993.

Il presidente RABINO - dopo aver riferito sinteticamente sul disegno di legge n. 1594, inteso a modificare la tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 nonché l'articolo 74 dello stesso decreto - rileva che tali aspetti sono stati già considerati nella predisposizione del testo unificato predisposto dall'apposita Sottocommissione (di cui ha dato notizia nella seduta del 21 dicembre 1993) e trasmesso alle Commissioni interessate per il rispettivo parere.

Sul testo unificato, aggiunge il presidente relatore, è pervenuto il parere favorevole della 1^a Commissione affari costituzionali, mentre la 5^a Commissione bilancio ha espresso il nulla-osta, nel presupposto dell'assorbimento in tale testo dei quattro disegni di legge in titolo.

La Commissione passa quindi all'esame del testo unificato, di cui approva con separate votazioni i cinque articoli.

Segue quindi l'intervento del senatore PEZZONI il quale - in conseguenza del fatto che il testo unificato appena approvato non risolve del tutto la questione del rapporto fra la normativa nazionale, che si mantiene rigida, e le autonomie regionali - annunzia l'astensione dei senatori del PDS.

Il presidente RABINO rileva che le modifiche testè approvate costituiscono una modesta integrazione della legge n. 752 del 1985, rispetto alle maggiori esigenze avvertite nel settore e che si augura il prossimo Parlamento possa soddisfare.

La Commissione quindi approva il testo unificato nel suo complesso, dando incarico al Presidente relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

LORETO ed altri. - Disposizioni per il riordino del settore della produzione dell'uva da tavola (1475)

COPPI. - Norme relative alla vinificazione di uve a duplice attitudine prodotte nella provincia di Bari (683)

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PISTOIA.

Premesso che l'uva da tavola costituisce uno dei punti di forza delle esportazioni italiane e dopo essersi in particolare soffermato dettagliatamente sulla evoluzione della crisi delle aziende viticole e sui motivi che hanno determinato il ridimensionamento del settore (la frammentazione, l'incapacità di allestire un'adeguata rete commerciale, gli interventi della politica agricola comunitaria), il relatore sottolinea la necessità di intervenire legislativamente nel settore con norme di indirizzo volte a porre freno alla crisi in atto, conferendo ai prodotti offerti una elevata qualità.

Illustra quindi il disegno di legge n. 683 con il quale, nel lodevole intento di fornire una parziale soluzione alla crisi della viticoltura da tavola pugliese, sono estese ad uve appartenenti a varietà prodotte nella provincia di Bari le statuizioni nazionali applicative delle norme comunitarie concernenti la distillazione dei vini ottenuti dalle uve da tavola. Sottolineata quindi la necessità di evitare la frammentarietà del settore, il relatore passa ad illustrare il disegno di legge n. 1475, di cui evidenzia l'ampia portata e che propone di assumere come testo base nella discussione.

Rilevato che all'articolo 1 si prevede una netta distinzione tra la produzione di uva da tavola e quella di uve destinate alla vinificazione, chiarendo la diversità delle colture e svincolando la produzione di uva da tavola dai limiti fissati alla produzione di uva destinata alla vinificazione, il relatore evidenzia come tale distinzione sia una via obbligata per la sopravvivenza del settore, sempre nel presupposto che ci siano incentivi quali quelli previsti nell'articolo 2 dello stesso disegno di legge. Sono quindi attribuiti alle Regioni compiti di incentivazione del rinnovo genetico dei vigneti e dell'associazione dei produttori di uva da tavola per una migliore collocazione del prodotto (articoli 3 e 5).

Illustrati successivamente gli articoli 4 (costituzione di laboratori per la guida della difesa fitoiatrica) e 6 (istituzione dell'Istituto sperimentale per le uve da tavola con sede centrale in Bari e sezioni site in Abruzzo e Sicilia), il relatore a quest'ultimo riguardo osserva come la recente legge istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali preveda la unificazione degli istituti di ricerca. C'è da chiedersi pertanto, a suo avviso, se sia opportuno far nascere un nuovo istituto di sperimentazione, considerando fra l'altro che esistono un Istituto di sperimentazione per la frutticoltura con sede a Roma ed un Istituto per la viticoltura con sede a Turi in provincia di Bari.

Avviandosi alla conclusione, ribadisce la necessità di ammodernare le strutture agrarie attraverso la razionalizzazione di tutte le pratiche

colturali e, in primo luogo, della viticoltura, che rappresenta una parte significativa della civiltà mediterranea. Aggiunge di essere d'accordo sull'emendamento, al disegno di legge n. 1475, predisposto dal senatore Coppi.

Il presidente RABINO ringrazia il relatore Pistoia per l'ampia e dettagliata relazione. Dà quindi lettura dell'emendamento 1.1 presentato dai senatori Coppi e Loreto, nel quale si prevede che «il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali disciplina, con proprio decreto ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, i controlli atti ad evitare la commercializzazione dei vini prodotti da uve da tavola. La produzione e la commercializzazione di detti vini sino all'entrata in vigore della presente legge non costituisce violazione alle norme di cui al decreto legge 7 settembre 1987 n. 370 convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987 n. 470».

Avverte infine che l'emendamento sarà trasmesso per il parere alle Commissioni 1^a e 2^a.

Il senatore COPPI sottolinea che, nella grande confusione che caratterizza l'attuale situazione nel settore vinicolo, il disegno di legge presentato dal senatore Loreto introduce finalmente la necessaria chiarezza. L'emendamento che egli ha presentato, sottoscritto anche dallo stesso senatore Loreto, mira a sgravare i viticoltori da quella gran massa di verbali che li ha colpiti per inosservanza nel trasporto di uva di cui non era precisato il tipo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1737)

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Il senatore ZANGARA riferisce dettagliatamente sul disegno di legge, rilevando che l'Ente di cui trattasi è stato posto in gestione commissariale il 6 aprile 1993, al fine di renderne più agevole la liquidazione ed il riordino.

Soffermandosi quindi sulla politica di promozione della produzione e dell'approvvigionamento delle materie prime per l'industria cartaria, svolta dall'Ente, il relatore richiama l'attenzione in particolare sulle attività agricolo-forestali e sulla distribuzione della carta tramite società per azioni di cui l'Ente detiene la partecipazione totalitaria; sottolinea poi la censura della Commissione delle Comunità europee al comportamento del Governo italiano in materia di aiuti alla silvicoltura ed alla produzione della carta, finanziati con tasse parafiscali e ricorda la richiesta parlamentare di una soluzione globale del problema.

Con il decreto-legge in esame, prosegue il relatore, si prevede la predisposizione di un piano di liquidazione e di riordino delle attività, da approvare da parte dei Ministri competenti per materia, oltre al trasferimento delle funzioni, delle strutture e del personale dell'Ente

(che viene posto in liquidazione e cessa l'attività) e delle società controllate ai soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 2.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole: la Commissione approva dando mandato al senatore Zangara di trasmettere tale parere alla Commissione di merito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 08ª, 0044º)

Il presidente RABINO avverte che - data l'impossibilità del relatore di essere presente alla seduta odierna ed in attesa che pervengano i prescritti pareri dalle varie Commissioni consultate - il disegno di legge n. 1734 sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette potrà essere esaminato nella prossima seduta, con l'auspicio di giungere ad una sollecita approvazione, trattandosi di uno strumento fondamentale per la difesa e la valorizzazione dei prodotti agricoli nazionali.

La seduta termina alle ore 10,35.

TESTO UNIFICATO DELLA SOTTOCOMMISSIONE

(disegni di legge nn. 91, 588, 1449 e 1594)

Modifiche ed integrazioni alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Art. 1.

All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

«Ai fini del rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate di cui ai commi precedenti, dovrà essere presentata, oltre a quanto previsto dalle leggi regionali di recepimento, anche la seguente documentazione:

a) attestato della ditta vivaistica dal quale risulti che le piante tartufigene destinate all'impianto sono state preventivamente micorrizzate con la specie di tartufo indicata;

b) attestato di controllo delle piante tartufigene da mettere a dimora rilasciato da una struttura pubblica individuata dalle singole Regioni, sentito il parere degli organismi scientifici competenti, dal quale risulti un sufficiente grado di micorrizzazione con la specie indicata».

Art. 2.

All'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, al primo comma, dopo le parole «le conducano» sono aggiunte le parole «come deve essere dimostrato da apposita documentazione contributiva e fiscale.».

Art. 3.

All'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è aggiunto il seguente comma:

«Le Regioni, d'intesa con le Province, regolamentano i modi di accesso dei cercatori di tartufi sul territorio di ogni singola provincia e ne determinano il numero, calcolato in base alla compatibilità del rapporto tra cercatori e territorio utile alla produzione di tartufi».

Art. 4.

Alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 21. La cessione di tartufi freschi non rientra nel campo d'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, se è effettuata, occasionalmente, dai raccoglitori, autorizzati a praticare la ricerca, al diretto consumatore. I cessionari che acquistano i tartufi nell'esercizio di imprese debbono emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'art. 21 del DPR n. 633, indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma e registrarla ai sensi dell'art. 25; copia dell'autofattura deve essere consegnata al raccoglitore.

Per quanto concerne i commercianti si osserva la normativa di cui al citato DPR n. 633 del 1972».

Art. 5.

Alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 22. Il privato raccoglitore deve dichiarare le vendite dei tartufi come "redditi diversi" previsti dall'art. 81 del DPR 22.12.1986, n. 917, comma 1, lettera i), con un abbattimento forfettario, a copertura delle spese sostenute, pari al 50 per cento dei corrispettivi derivanti dalla vendita dei tartufi».

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

225^a Seduta*Presidenza del Presidente*
de COSMO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Pizzinato ed altri: Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (1770), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Introduce la discussione la relatrice TADDEI, la quale osserva che il disegno di legge in titolo interviene a colmare una lacuna, ponendo fine alla deregolazione in un settore di attività economica del tutto particolare quale quello relativo alle imprese esercenti servizi di pulizia: finora esso, proprio per la mancanza di regole, ha visto operare imprenditori senza scrupoli o addirittura collegati con la criminalità organizzata e ha fornito un canale di riciclaggio di denaro sporco, con conseguenze dannose per tutto il comparto e per i lavoratori in esso occupati, alla tutela dei diritti dei quali il provvedimento in discussione è essenzialmente finalizzato. In questo senso vanno interpretate le disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 sulle modalità di iscrizione al registro delle ditte o all'albo delle imprese artigiane; dell'articolo 2, sui requisiti di onorabilità, e dell'articolo 5 che, oltre a introdurre norme a tutela dei diritti dei lavoratori, obbliga le pubbliche amministrazioni a conformarsi ai principi dettati dalle direttive comunitarie in materia di appalti di servizi.

Diversamente dal testo originariamente presentato alla Camera dei deputati, l'articolo 1 prevede l'iscrizione delle imprese di pulizia in registri e albi a carattere generale già esistenti. Si pone, a tale proposito, la questione del coordinamento tra la normativa in esame e quella recentemente approvata sul registro delle imprese. In sede di adozione dei decreti di competenza del Ministro dell'industria, di cui al già ricordato articolo 4, tale aspetto dovrà essere attentamente considerato.

La senatrice Taddei si sofferma quindi sull'articolato regime sanzionatorio delineato dall'articolo 6. A tale proposito, richiamandosi alle osservazioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, rileva che, in base ai principi che regolano la libera circolazione di beni e servizi, per le imprese di pulizia residenti negli Stati membri della Comunità europea non dovrebbe prevedersi alcun obbligo di iscrizione. In conclusione, auspica l'approvazione del disegno di legge n. 1770 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il presidente de COSMO avverte che sono pervenuti i pareri, favorevoli, delle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva sul disegno di legge.

Il sottosegretario DE CINQUE si associa alle valutazioni espresse dalla relatrice e auspica che il provvedimento possa essere approvato in via definitiva.

Con distinte e successive votazioni sono quindi approvati gli articoli da 1 a 7.

Dopo che i senatori CHERCHI e SAPORITO hanno dichiarato il voto favorevole sul provvedimento a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, la Commissione, all'unanimità, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

167ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

COVATTA

indi del Vice Presidente

SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

Smuraglia ed altri: Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 1º dicembre 1993.

Il presidente COVATTA dichiara aperta la discussione generale sul testo elaborato dal Comitato ristretto.

Interviene il senatore MERIGGI che, affermando di esprimere principalmente l'opinione delle donne del suo Partito, sostiene la sua contrarietà ad una legge che regoli come reato specifico le molestie sessuali, data la difficoltà di circoscrivere la fattispecie in questione e considerata la probabile scarsa efficacia di una simile normativa. Sarebbe infatti più opportuno far vivere la problematica sottostante al provvedimento nella sfera sociale poichè lo sbilanciamento del potere tra i sessi non può essere materia di ordine legislativo ed è fortemente dubbio che una legge possa riportare l'ordine in un ambito come quello in discussione. Pur riconoscendo che il problema esiste, è da chiedersi se non sia più produttivo muoversi tra le norme che già esistono adeguandole opportunamente poichè per stigmatizzare un comportamento la strada percorribile non è solo quella di una definizione legislativa. L'azione delle donne infatti, ha già prodotto cambiamenti culturali che incidono nei processi giudiziari e nei comportamenti sociali ed hanno sicuramente più valore delle norme scritte. Esprime infine forti perplessità sul testo in discussione particolarmente nella parte in cui delega la regolazione del rapporto tra i sessi a soggetti come il datore di lavoro o il sindacato. Ribadisce in sintesi il proprio parere contrario alla prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

Il senatore SMURAGLIA, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quale utilità abbia procedere nella discussione date le imminenti dimissioni del Governo.

Il presidente COVATTA fa presente che la questione non ha alcun rilievo regolamentare. Dà quindi la parola al successivo oratore iscritto a parlare.

Prende quindi la parola la senatrice ZUFFA che ritiene sensata la perplessità del senatore Smuraglia circa la possibilità di una approvazione definitiva del provvedimento e tuttavia dichiara di ben comprendere la volontà di proseguire nella discussione in quanto anche l'approvazione da parte della sola Commissione Lavoro, rappresenterebbe comunque un obiettivo politicamente rilevante. Quanto al merito del disegno di legge, fa presente che l'argomento è oggetto di un dibattito all'interno del mondo politico femminile. Infatti, una parte di esso non ritiene opportuno un disegno di legge in questa materia, un'altra parte vorrebbe una legge diversa da quella in discussione ed un'ultima parte condivide il disegno di legge in esame. A suo avviso in questo ambito si deve dunque continuare, senza dubbio, a discutere prima di giungere nelle Aule parlamentari. Sul piano concettuale fa infatti presente che la definizione contenuta nel testo originario del provvedimento di molestia sessuale, pur corretta, risulta difficilmente sostenibile in una norma e ciò è tanto vero che il Comitato ristretto l'ha eliminata. Ritiene infatti che meccanismi di regolazione della sessualità maschile e femminile - questo è l'ambito del conflitto sottostante al provvedimento - siano assai difficili da costringere all'interno in una norma oggettiva. È quindi fondamentale che il conflitto si svolga politicamente sul piano sociale e non su quello del diritto. Data tale premessa, non risulta pertanto accettabile un disegno di legge che va nella direzione di creare una morale sessuale codificata, questione antitetica rispetto all'esercizio e all'affermazione della soggettività femminile, storicamente negata. Appare quindi impensabile delegare al datore di lavoro o al sindacato, soggetti maschili da sempre, norme che prevengano comportamenti scorretti nei confronti della donna. Ribadisce pertanto la necessità che la problematica sia discussa appunto tra donne, in quella che viene definita politica delle donne.

Interviene quindi il senatore FORLEO che sottolinea come la sua esperienza clinica anche di livello internazionale e i suoi studi sulla sessualità siano tali da fargli ritenere assai difficile una definizione di «normalità» dei comportamenti sessuali e anche la creazione, in questa delicatissima questione, di scale immutabili di valori. Ferma restando l'oggettiva diversità biologica tra i sessi, risulta pertanto assai difficile immaginare tra di essi comportamenti neutrali e ancor di più rinchiudere dentro la gabbia normativa un fenomeno dai contorni difficilmente definibili. Sottolinea infine che, data la dignità di una pulsione vitale dell'uomo come quella sessuale e lo spazio che essa occupa nella vita di ogni individuo, sembra assai pericoloso darne, normativamente, una connotazione negativa. Un provvedimento come quello in titolo rischia quindi di non fornire alcun contributo positivo.

La senatrice FABJ RAMOUS, rammaricandosi anzitutto di non aver potuto partecipare al lavoro finale del Comitato ristretto, fa presenti tutte le sue perplessità sul testo in esame non solo perchè giudica più opportuno un intervento di tipo penalistico, ma anche perchè ritiene che la politica delle donne deve caratterizzare le leggi che riguardano le donne stesse. Come affermato dalla senatrice Zuffa, si dichiara dunque contraria alla intromissione in argomenti come quello in esame di soggetti come il sindacato. Inoltre sottolinea che, se la legge fosse stata uno strumento snello e di facile applicazione avrebbe ancora potuto essere giudicata favorevolmente, ma che al contrario il provvedimento in esame si rivela una inutile duplicazione di norme già esistenti e non aiuta le donne a difendersi da comportamenti lesivi della loro persona. Esso infatti contiene procedure inutili e insoddisfacenti che sicuramente non farebbero un buon servizio proprio ai soggetti cui esso è rivolto.

Prende quindi la parola il senatore SMURAGLIA che, ricordando il cambiamento delle posizioni di alcuni membri della Commissione, fa presente che non sono comprensibili le doglianze di chi avrebbe preferito operare in materia penalistica dal momento che si era appunto deciso di scindere i due aspetti e cioè quello che verte in materia lavoristica e quello che invece incide sul diritto penale. Sottolinea quindi che si sta esattamente ripetendo quello che in passato è successo per la legge sulla violenza sessuale ovvero che posizioni ideali che per ragioni filosofiche ritengono inopportuno un intervento legislativo coprono quelle di coloro che hanno un interesse a mantenere lo *status quo*. Fa inoltre presente che, degli undici firmatari del disegno di legge, sette sono donne e che molte donne del sindacato chiedono un provvedimento come quello in esame. Ricorda quindi i dati riguardanti il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e la solitudine delle donne di fronte a questi soprusi. Si chiede allora quale sia il motivo che induce a non fornire alcuno strumento di sostegno al soggetto più debole delle due parti in conflitto. Lo scopo del disegno di legge infatti è quello di evitare che continui una situazione di ricatto a solo danno delle donne. D'altra parte non è comprensibile quale sia l'alternativa concreta per porre rimedio ad un problema che esiste nella realtà dei rapporti di lavoro. Fa inoltre presente che se la Commissione giustizia non è stata in grado di affrontare il problema delle molestie sessuali da un punto di vista penale, certo questo non è dovuto ad interferenze della Commissione lavoro, ma alla mancanza di volontà politica all'interno di quell'organo. Ricorda quindi anche quando fu approvato lo Statuto dei lavoratori qualche organizzazione sindacale si oppose sostenendo la necessità di non intervenire nella materia eppure questo strumento è stato di grande utilità per tutto il mondo del lavoro. Esprime infine il suo più vivo rammarico perchè non si è potuti arrivare a niente di concreto consegnando al futuro legislatore soltanto un problema non risolto.

Il presidente COVATTA dichiara di condividere l'amarezza del senatore Smuraglia in quanto ritiene che, con maggior tempo a disposizione, forse sarebbe stato possibile superare alcune delle pregiudiziali, anche di tipo culturale, emerse nel dibattito di oggi.

Interviene infine il senatore INNOCENTI, relatore, che ricorda tutte le difficoltà incontrate dal Comitato ristretto nella elaborazione di una materia delicata come quella in oggetto e, pur dichiarando di non comprendere fino in fondo le argomentazioni della senatrice Zuffa, fa presente che il Comitato ristretto si è trovato di fronte all'interrogativo posto dal senatore Smuraglia ovvero in quale modo fosse possibile intervenire in un fenomeno che esiste ampiamente come quello delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Il problema non è mai stato, infatti, quello di definire una morale sessuale statica, ma più semplicemente quello di servirsi dei meccanismi del diritto del lavoro per offrire garanzie di difesa alla parte più debole in determinate situazioni. Ritiene pertanto che, pur non essendo la Commissione approdata all'approvazione di un testo normativo, il legislatore futuro potrà raccogliere lo spirito che ha caratterizzato il dibattito di questa seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Mancino ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (178)

Daniele Galdi ed altri: Norme per l'inserimento dei disabili (440)

Giugni ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (441)

Di Benedetto ed altri: Assunzione obbligatoria dei privi della vista presso centri di elaborazioni dati (473)

Saporito ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (494)

Paini ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (1220)

Petizione n. 153

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente COVATTA fa presente che la Confindustria ha chiesto un incontro con i membri della Commissione per esprimere le proprie osservazioni sul provvedimento in titolo ed afferma di ritenere opportuno tale contributo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione lavoro è convocata alle ore 16,25 per la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1172-B, recante il riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

La seduta termina alle ore 16,25.

168ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Azzolini.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE DELIBERANTE

Coviello ed altri: Riconoscimento dei periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (1172-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il relatore, presidente COVATTA, illustra brevemente la modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento riguardante l'aggiunta al comma 1 delle parole: «alle stesse condizioni».

Poichè tale modifica non appare a suo avviso di natura sostanziale, il relatore Covatta propone che il testo in esame riceva l'approvazione definitiva del Senato.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, prende la parola il sottosegretario AZZOLINI che si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Posta ai voti, viene quindi approvata la modifica apportata dalla Camera dei deputati. Viene infine approvato il disegno di legge nel suo articolo unico con la modifica testè accolta.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

52ª Seduta

Presidenza del Presidente
PECCHIOLI

La seduta inizia alle ore 8,45.

In apertura di seduta il presidente Pecchioli ricorda che il Comitato ha stabilito di procedere alle audizioni del Direttore del SISMI e del Direttore del SISDE allo scopo di compiere un'attenta verifica delle condizioni della sicurezza democratica in rapporto alla delicata fase politico-istituzionale di transizione in atto e in considerazione dei motivi di allarme, di varia natura e consistenza, che si sono più di recente determinati.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISMI

(R 047 000, B 65ª, 0032º)

Su invito del Presidente, il direttore del SISMI, generale Pucci, fornisce una valutazione complessiva della sicurezza democratica e informa il Comitato in ordine a fatti che sono oggetto di analisi e di riflessione da parte del Servizio.

Pongono quesiti, intesi a sollecitare ulteriori chiarimenti e precisazioni, il deputato Tassone, il senatore Pinto e il presidente Pecchioli.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISDE

(R 047 000, B 65ª, 0033º)

Il Comitato procede all'audizione del direttore del SISDE, prefetto Salazar, che illustra la situazione della sicurezza democratica con riferimento a specifiche preoccupanti circostanze.

Intervengono a porre domande i deputati Correnti, Lazzati e Tassone e il presidente Pecchioli.

Al termine dell'audizione del prefetto Salazar, il Presidente esprime fiducia nella capacità del Direttore del SISDE di assicurare il massimo grado di efficienza e di operatività del Servizio nonostante fatti che hanno alimentato perplessità e diffidenze nell'opinione pubblica.

La seduta termina alle ore 11.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

Presidenza del Presidente
VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 10,20.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE RISULTANZE DELL'ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO INCARICATO DI SVOLGERE ACCERTAMENTI SU INSEDIAMENTI E INFILTRAZIONI DI SOGGETTI ED ORGANIZZAZIONI DI TIPO MAFIOSO IN AREE NON TRADIZIONALI
(A 010 000, B 53^a, 0001^o)

Il relatore SMURAGLIA ricorda quali osservazioni, formulate in sede di discussione generale della relazione, abbia inteso accogliere.

Il deputato RICCIUTI ringrazia il relatore per la disponibilità dimostrata nel recepire quelle integrazioni sulla scheda relativa all'Abruzzo che apparivano indispensabili per una più compiuta valutazione dei differenti atteggiamenti psicologici che hanno accompagnato la visita della Commissione in quella regione, nonché dei giudizi espressi dalle locali autorità sulla situazione della criminalità di tipo mafioso nella regione. Ritiene che la relazione abbia riconosciuto che non c'è mafia in Abruzzo, almeno secondo l'accezione tradizionale che si dà con l'utilizzazione di tale termine. Esiste una situazione da tenere sotto controllo, in via preventiva, e a questo proposito si lancia un allarme che sarà certamente tenuto nella dovuta considerazione dalle autorità locali.

Chiede al Presidente se sia possibile trasmettere la relazione, oltre che ai consigli regionali interessati, anche ad altre autorità, ad università ed istituti scolastici, alle forze dell'ordine che operano nelle distinte zone del territorio nazionale.

Si dichiara, quindi, soddisfatto del contenuto della relazione ed annuncia il voto favorevole del gruppo della Democrazia Cristiana.

Il senatore BRUTTI anticipa il giudizio favorevole del suo gruppo su un lavoro innovativo di grande rilevanza. Ricorda, infatti, come per la prima volta la Commissione Antimafia abbia affrontato, in modo sistematico, una indagine sulla diffusione delle organizzazioni criminali di tipo mafioso nell'intero territorio nazionale. La relazione consente di accertare la modernità delle strutture criminali mafiose, mettendo in

particolare risalto quelle capacità di trasformazione e di adattamento al territorio che consentono di detenere un ruolo egemonico anche in zone diverse da quelle ove si sviluppano le tradizionali forme di aggressione mafiosa.

Questa capacità di adattamento pone notevoli problemi a che debba organizzare un'azione di contrasto.

La relazione analizza in modo puntuale le diverse modalità di infiltrazione della criminalità mafiosa in zone non tradizionali. Il relatore, del resto, ha affrontato questo tema anche alla luce dell'esperienza milanese, della quale aveva avuto modo di occuparsi in modo specifico. La mafia, nel milanese ed in molte altre zone del settentrione, non ha un reale radicamento: opera attraverso teste di ponte ed emissari.

La presenza di questi soggetti o di piccoli gruppi di mafiosi attivi, ha, d'altra parte, favorito uno sviluppo di organizzazioni criminali locali che hanno imitato il modello organizzativo mafioso. Tipico esempio di tale fenomeno di imitazione è riscontrabile in Emilia Romagna, ricostruendo la storia della banda del Pilastro a Bologna.

Ricorda il ruolo fondamentale avuto dalla Procura della Repubblica di Firenze nell'avviare indagini coordinate sull'infiltrazione mafiosa nel settentrione. Eppure, sostiene, la relazione può fornire un ulteriore contributo di conoscenza e di comprensione di un precesso criminale ancora in parte ignoto.

Auspica che dalla relazione possa trarsi una spinta per l'elaborazione di una strategia di contrasto unitaria alla mafia su tutto il territorio nazionale. Operare oltre i tradizionali confini geografici di operatività della mafia costituisce, ormai, una necessità. La mafia va colpita nelle sue tipiche espressioni di modernità, quando interviene nei mercati ed utilizza professionisti apparentemente al di sopra di ogni sospetto. Ricorda il recente arresto di un medico, imparentato con i fratelli Salvo, che avrebbe collaborato all'omicidio di Ignazio Salvo ed alla preparazione di un attentato nei confronti dell'ex ministro Martelli. Si tratta di un personaggio assolutamente estraneo ai connotati tradizionali degli uomini di mafia e perciò solo più difficile da individuare.

Il deputato MARCHETTI conferma il proprio voto favorevole proponendo al relatore un'ulteriore integrazione della relazione a pagina 132, nella scheda relativa alla regione Toscana. Dopo il secondo capoverso l'integrazione del relatore dovrebbe configurarsi nel seguente modo: la Commissione raccomanda pertanto agli organi competenti di adottare con sollecitudine la soluzione più organica e coerente, che riconduca anche il territorio della provincia di Massa Carrara nell'ambito del distretto di Corte d'Appello di Firenze, al fine di ottenere il massimo di efficienza e di coordinamento.

Il senatore BISCARDI ringrazia il relatore per le modifiche sulla regione Molise, precisando tuttavia che l'integrazione proposta dovrebbe riguardare il basso Molise, nella zona confinante con la Puglia.

La relazione nel suo complesso è pienamente apprezzabile e consente di avviare un serio lavoro preventivo sulle regioni analizzate. Preannuncia, pertanto, il proprio voto favorevole.

Il relatore SMURAGLIA dichiara di condividere senz'altro le ulteriori precisazioni dei colleghi Marchetti e Biscardi.

Il Presidente VIOLANTE sospende brevemente la seduta, per consentire ad alcuni colleghi finora impegnati nei lavori delle Camere di partecipare alla votazione.

La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 11,05.

Il presidente VIOLANTE pone in votazione la proposta di relazione all'ordine del giorno, con le modifiche e le integrazioni illustrate dal relatore.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, B 53^a, 0017^o)

Il Presidente VIOLANTE informa i colleghi che la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ragusa ha chiesto un incontro con la Commissione Antimafia per riferire la situazione della criminalità nella zona. Propone di rispondere positivamente, salva la verifica della compatibilità dell'impegno con l'eventuale scioglimento delle Camere. Ricorda inoltre di aver già dato comunicazione nella seduta di martedì delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza sul programma dei lavori futuri della Commissione, precisando che, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, sarà opportuno concentrare gli stessi in una o due sedute al massimo. Crede, infine opportuno concludere questi lavori entro febbraio.

Così rimane stabilito.

Audizione della dottoressa Elisabetta Cesqui, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, sulla situazione della criminalità organizzata a Roma

Il presidente Violante ricorda come la presente audizione sia stata richiesta dal senatore Cabras, incaricato di relazionare alla Commissione sullo stato della criminalità mafiosa nel Lazio.

Il senatore Cabras giudica importante acquisire il parere della dottoressa Cesqui, magistrato che si è occupato dell'indagine sulla loggia P2, e che, anche a causa di procedimenti tuttora in corso, è in grado di fornire alla Commissione un quadro puntuale dei rapporti fra massoneria e criminalità organizzata nell'area romana.

Il presidente Violante propone, su istanza della dottoressa Cesqui, la segretezza dell'audizione.

La Commissione concorda.

(Si procede in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

Audizione del Questore e del Comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria sul problema delle cosiddette «vacche sacre»

Il Presidente VIOLANTE ricorda che la Commissione, nella seduta di martedì scorso, ha ascoltato i sindaci dei comuni interessati dal fenomeno ed il Prefetto di Reggio Calabria.

Il Questore di Reggio Calabria, dottor LA SALA, fa presente che il problema delle cosiddette «vacche sacre» costituisce senza dubbio una manifestazione di tipo mafioso. Esso riguarda ormai sia il versante ionico che quello tirrenico della provincia.

Sul piano pratico, tale problema non appare di facile soluzione. In passato, si è tentata più di una operazione, ma si è andati incontro a numerosi problemi.

Il bestiame in questione vive allo stato selvaggio e non è direttamente controllato da persone, che tuttavia lo seguono a distanza; si sposta anche dall'uno all'altro versante.

Dal punto di vista operativo, le forze chiamate ad intervenire dovrebbe innanzi tutto essere in grado di distinguere le cosiddette «vacche sacre» dal bestiame sfuggito occasionalmente alla custodia del proprietario: bisognerebbe cioè tornare all'anagrafe del bestiame, sulla base di quanto previsto dal regio decreto n. 404 del 1898. Le operazioni di cattura dei capi richiedono poi l'impiego di personale specializzato, come i butteri o gli specialisti dell'esercito, di cui non è semplice disporre. Occorrono inoltre mezzi per il trasporto a valle del bestiame, che si trova spesso in alta montagna in zone non servite da strade. Vi è anche il problema di consentire l'inseguimento dei bovini nelle proprietà private o demaniali e, infine, quelli relativi alla custodia e alla destinazione finale dei capi catturati. Soluzione preferibile sarebbe perciò quella di disporre l'abbattimento dei capi e l'incenerimento delle carcasse.

In linea preliminare, è necessario valutare se operare un unico intervento massiccio (che richiederebbe numerosi specialisti) o, preferibilmente, una pluralità di interventi quotidiani limitati che portino agli stessi risultati.

Il Presidente VIOLANTE, premessa la necessità di un intervento, si domanda se non sia possibile, ponendosi un problema di ordine pubblico, l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente del prefetto, che disponga l'abbattimento del bestiame. Si dovrebbe così produrre un danno crescente ai proprietari, tale da indurli a ritirare il bestiame in questione.

Il Questore di Reggio Calabria, dottor LA SALA, fa presente che di fronte ad una situazione di pericolo immediato è consentito l'abbattimento immediato del bestiame, anche senza ordinanza prefettizia.

Il Comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, colonnello CETOLA, ricorda che i bovini di cui si discute ammontano a

circa tremila capi. Un intervento risolutivo del problema richiede, come si è visto con i piani operativi passati, numerose unità di personale specializzato, che è difficilmente a disposizione.

A suo giudizio, sono necessari più interventi nel tempo. In proposito, ricorda che interventi del genere già sono disposti con una certa frequenza dai carabinieri, con l'abbattimento dei capi. Di fronte a situazioni di pericolo - quali quelle causate da bovini che intralciano le strade, causando spesso incidenti anche ferroviari - non richiedono una previa ordinanza prefettizia. Illustra quindi una nota che dà conto degli interventi e degli incidenti avvenuti.

Sottolinea che è sempre necessario l'impiego di personale specializzato per operazioni limitate, che tuttavia costituiscano nel tempo una dimostrazione della presenza dello Stato.

In ogni caso, occorre una normativa di appoggio per tali operazioni, anche per risolvere i problemi della destinazione finale del bestiame.

Ricorda che nel 1992, i carabinieri catturarono 45 capi a Serrata e i maggiori problemi sorsero proprio dopo la cattura, non riuscendosi a trovare una collocazione al bestiame, che dovette essere custodito per settimane da carabinieri.

Il Presidente VIOLANTE, riassumendo il senso della discussione, rileva che si tratta, da un lato, di disporre un'azione a tutela dell'ordine pubblico, eventualmente sorretta da un provvedimento legislativo, e, dall'altro, di ricercare una soluzione normativa a regime, che preveda un marchio di identificazione del bestiame. In proposito, il questore ha individuato la direttiva 92/102/CEE, relativa appunto all'identificazione e alla registrazione degli animali.

Nell'immediato, sarà possibile l'abbattimento dei bovini per l'intralcio alla circolazione e i conseguenti pericoli.

Il deputato TRIPODI sottolinea che si discute di una situazione di illegalità generalizzata, che produce gravi danni alle popolazioni ed ai coltivatori, i quali perdono di fatto il diritto ai loro raccolti, divorati dal pascolo abusivo.

Tale fenomeno riguarda ormai una pluralità di cosche, operanti non più nel solo versante ionico della provincia.

Ricorda quindi che a Cittanova si sta già procedendo all'abbattimento di capi ed alla utilizzazione delle carni. I macellai, inoltre, suggeriscono di procedere alla cattura dopo aver narcotizzato i bovini.

Raccomanda infine una sollecita soluzione del problema, che costituirebbe un segnale importante contro l'arroganza e la prepotenza delle organizzazioni criminali.

Il deputato LECCESE chiede ulteriori chiarimenti sui motivi che sono alla base del fenomeno. Se infatti il bestiame fosse essenzialmente destinato alla macellazione a fini commerciali, il sindaco o l'assessore regionale alla sanità potrebbero ordinare, con provvedimento contingibile e urgente per motivi sanitari, l'identificazione dei capi attraverso un marchio e vietare la macellazione e la commercializzazione di bovini non identificati.

Il Questore di Reggio Calabria, dottor LA SALA, rileva che per i proprietari le cosiddette «vacche sacre» sono un bene da commerciare, che è praticamente a costo zero, perchè si alimenta pascolando liberamente nei terreni altrui e può essere prelevato quando si intende macellarlo. Si tratta tuttavia anche di un modo per affermare il potere mafioso del proprietario di tale bestiame.

Si dichiara quindi favorevole al marchio di identificazione del bestiame, ricordando che il già citato regio decreto n. 404 del 1898 prevedeva una vera e propria anagrafe dei capi tenuta dal comune e richiedeva l'annotazione del capo perchè fosse autorizzata la macellazione.

Il Presidente VIOLANTE, ringraziando gli intervenuti, li prega di voler comunicare alla Commissione le misure eventualmente adottate in materia. Fa infine presente che la Commissione valuterà poi le possibili iniziative di sua competenza.

La seduta termina alle 12.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

84^a Seduta

Presidenza del Presidente
SAPORITO

La seduta inizia alle ore 11,15.

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico (1795)

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente SAPORITO, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, recante interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento (1796)

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente SAPORITO, proponendo di esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

BO, LONDEI e VENTURI - Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (1229)

(Parere su emendamenti alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento: favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente SAPORITO, esprimendo avviso favorevole sull'emendamento, in ordine all'utilizzo di

risorse di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri:
concorda la Sottocommissione.

Deputati PIZZINATO ed altri - Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (1770), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO illustra il provvedimento in esame, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 11,25.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

59^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo e con la partecipazione del sottosegretario per la grazia e la giustizia Mazzuconi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

Dep. PIZZINATO ed altri. - Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (1770), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

74^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PAVAN

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque, per la grazia e la giustizia Mazzucconi e per i trasporti e la navigazione Sellitti.

La seduta inizia alle ore 9,55.

Emendamento al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli (1724)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione delibera di trasmettere parere favorevole sull'emendamento 4.2.

Riordino della legislazione in materia portuale (578-B), approvato dal Senato in un testo unificato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole, nel presupposto che il testo approvato dalla Camera del provvedimento indichi, nella clausola di copertura, i capitoli 3952 e 3953 del Ministero dei trasporti e che l'articolo 4 del decreto-legge n. 525 del 1993 non abbia seguito, in quanto la copertura, relativa ad uno slittamento di somme, viene utilizzata nel comma 9 dell'articolo 28 del provvedimento.

Deputati Strada ed altri; Ferrarini ed altri: Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale (1755), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario DE CINQUE precisa che il provvedimento non comporta oneri in quanto il sistema si autofinanzia. Circa poi il comma 2 dell'articolo 5, esso non costituisce una gestione fuori bilancio, in quanto si tratta di contributi.

Il senatore REVIGLIO ritiene indispensabile prevedere una rivalutazione annuale dei diritti.

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole, nel presupposto che i contributi degli iscritti coprano integralmente i costi nel tempo.

Emendamenti al disegno di legge Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (1229)

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente PAVAN, facendo presente che è stato trasmesso l'emendamento 2.2, che risolve i problemi di copertura del provvedimento. Propone pertanto di trasmettere un parere favorevole sull'emendamento, il cui accoglimento provocherebbe il superamento del parere contrario sul testo.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Covatta: Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico-artistici (582)

Covatta e De Rosa: Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo (836)

Norme sulla circolazione dei beni culturali (1317)

Chiarante ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela (1543)

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti al testo unificato: favorevole con osservazioni)

Il presidente PAVAN fa presente che sono pervenuti emendamenti (9.1, 18-bis.1 e 28.3) il cui accoglimento consentirebbe di superare il parere contrario reso ieri sul testo del provvedimento.

La Sottocommissione delibera quindi di trasmettere un parere favorevole su tali emendamenti.

Deputati Pizzinato ed altri: Disciplina dell'attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (1770), approvato dalla Camera dei deputati
(Nuovo parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Il presidente PAVAN propone di rivedere il parere condizionato, espresso nella seduta di ieri, emettendo un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 10,10.

75ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PAVAN

La seduta inizia alle ore 15,40.

Norme concernenti le ferrovie meridionali sarde (1508-B-ter), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Il presidente PAVAN propone di trasmettere un parere favorevole secondo quanto già preannunciato in via formale alla Camera di merito.

La Sottocommissione concorda.

Boldrini ed altri: Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (267-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Zecchino ed altri: Istituzione dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche (1044-B), approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Covatta, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

Deputati Pizzinato ed altri: Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (1770), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione MARINUCCI MARIANI, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a e 13^a Commissioni riunite:

Deputati Strada ed altri; Ferrarini ed altri; Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di *audit* ambientale (1755), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza della senatrice Taddei, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 10^a e 13^a riunite:

Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di *audit* ambientale (1755), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 10^a Commissione:

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (1770), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 12^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 552, recante disposizioni urgenti in materia di farmaci (1778): *parere non ostativo.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Venerdì 14 gennaio 1994, ore 9

- Discussione e votazione della relazione del gruppo di lavoro sulla destinazione dei beni confiscati.
 - Audizione del Ministro per gli affari sociali e di alcuni Procuratori della Repubblica sull'immigrazione clandestina.
 - Comunicazioni del Presidente.
-